SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

99A4960

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 maggio 1999, n. **227.**

Regolamento recante norme per la definizione dei parametri obiettivi ai fini della individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari;

Visto l'articolo 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato sul rendiconto della gestione;

Considerato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni del personale, nonché ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;

Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre 1998;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione dei parametri obiettivi per le province

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:

a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;

b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 15 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;

c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I;

d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, inferiore al 9 per cento delle entrate correnti di cui alla lettera *b);*

g) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;

h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.

Art. 2.

Definizione dei parametri obiettivi per i comuni

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per i comuni della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:

a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;

b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti erariali;

c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I;

d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera *b),* inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti;

g) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;

h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.

Art. 3.

Definizione dei parametri obiettivi per le comunità montane

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per le comunità montane della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:

a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;

b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;

c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I;

d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;

g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II.

Art. 4.

Modalità per la compilazione della tabella dei parametri

1. Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che contengono i parametri definiti nei precedenti articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province e le comunità montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato.

2. Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.

3. La tabella, del formato di cm 21 × 29,7, deve essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo equivalente. La tabella è sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 maggio 1999

p. *Il Ministro:* VIGNERI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999
Registro n. 2 Interno, foglio n. 267

ALLEGATO *A*

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 1998-2000

CODICE ENTE

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

PROVINCIA DI

Approvazione rendiconto dell'esercizio ....
delibera n. .... del .... SI NO

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;	SI	NO
2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi ai trasferimenti erariali, superiori al 15 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III;	SI	NO
3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;	SI	NO
4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;	SI	NO
5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;	SI	NO
6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 9 per cento;	SI	NO
7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 45 per cento;	SI	NO
8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.	SI	NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

☐ ☐ ☐ ☐

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Sig. ....)

ALLEGATO *B*

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 1998-2000

CODICE ENTE

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Approvazione rendiconto dell'esercizio ....
delibera n. .... del .... SI NO

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;	SI	NO
2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III;	SI	NO
3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;	SI	NO
4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;	SI	NO
5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;	SI	NO
6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per i comuni con oltre 250000 abitanti;	SI	NO
7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti;	SI	NO
8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.	SI	NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

☐☐☐☐

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Sig. ....)

ALLEGATO *C*

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITÀ MONTANE
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 1998-2000

CODICE ENTE

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COMUNITÀ MONTANA DI

PROVINCIA DI

Approvazione rendiconto dell'esercizio ....
delibera n. .... del .... SI NO

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;	SI	NO
2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi ai trasferimenti erariali, superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II;	SI	NO
3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;	SI	NO
4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;	SI	NO
5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;	SI	NO
6) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 57 per cento;	SI	NO
7) Volume complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II.	SI	NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

☐ ☐ ☐ ☐

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Sig. ....)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in *Gazzetta Ufficiale*, 12 settembre 1988, n. 214, s.o.) recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

«Art. 45. *Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie.* — 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.

3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.

4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento.

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.»

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) è il seguente:

«Art. 37. *(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)* — 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 36, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 36, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, v. in nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, v. in nota all'art. 1.

99G0300

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 1999, n. **228.**

Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto in particolare l'articolo 37 il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Visto altresì l'articolo 50 il quale dispone che il suddetto regolamento si applica anche alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

Visto l'articolo 14-*bis,* comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che stabilisce che il Ministro del tesoro determina la misura dell'investimento minimo obbligatorio da parte della società di gestione del risparmio (SGR) nel fondo nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 26 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 7 maggio 1999;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente regolamento s'intendono per:

a) «testo unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) «fondo»: il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *j),* del testo unico;

d) «fondi armonizzati»: i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento;

e) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del testo unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;

f) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

g) «fondazioni bancarie»: gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

h) «investitori qualificati»: le seguenti categorie di soggetti:

le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;

i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;

le fondazioni bancarie;

le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel testo storico.

Art. 2.
Documenti contabili

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, e con le stesse modalità, la SGR deve redigere:

a) il libro giornale del fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al fondo;

b) il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;

c) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre;

d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

Art. 3.

Pubblicità

1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b, c)* e *d),* devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR.

2. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c),* sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera *d)* dello stesso comma è messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.

3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.

4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilità dei risultati.

5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4.

Oggetto dell'investimento

1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio è investito in una o più delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo è investito nel rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del testo unico.

2. Il patrimonio del fondo è investito nei seguenti beni:

a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;

b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;

c) depositi bancari di denaro;

d) beni immobili e diritti reali immobiliari;

e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;

f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

Art. 5.

Quotazione dei certificati

1. Il regolamento del fondo indica se per i certificati rappresentativi delle quote del fondo medesimo sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato.

2. La richiesta di quotazione è obbligatoria per i fondi chiusi i quali prevedono che l'ammontare minimo della sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro.

3. In caso di quotazione di fondi chiusi, la relativa richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro dodici mesi dalla chiusura dell'offerta.

Art. 6.

Durata

1. Il termine di durata dei fondi deve essere coerente con la natura degli investimenti. Esso non può in ogni caso essere superiore al termine di durata della SGR che li ha promossi e istituiti.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non può essere superiore a trenta anni, escluso il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

Art. 7.

Valore iniziale di sottoscrizione

1. In tutti i casi in cui è previsto un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.

TITOLO III

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI FONDI

Capo I

FONDI APERTI

Art. 8.

Fondi armonizzati aperti

1. Il patrimonio dei fondi armonizzati è investito nei beni previsti dalle direttive comunitarie in materia nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal presente articolo e dalla Banca d'Italia in attuazione delle direttive comunitarie medesime.

2. Il patrimonio del fondo armonizzato non può essere utilizzato per:

a) acquistare metalli o pietre preziose o certificati rappresentativi dei medesimi;

b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;

c) effettuare operazioni allo scoperto su strumenti finanziari, salvo quanto eventualmente stabilito dalla Banca d'Italia;

d) investire in azioni emesse dalla SGR che gestisce il fondo e dalla società promotrice, se diversa dal gestore.

3. I fondi armonizzati possono essere istituiti solamente nella forma del fondo comune di investimento aperto.

Art. 9.

Fondi non armonizzati aperti

1. Il patrimonio dei fondi non armonizzati aperti è investito nei beni previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti in strumenti finanziari derivati nella misura prevista dalla Banca d'Italia non può essere inferiore a cinquantamila euro.

3. Si applica l'articolo 12, comma 3.

Art. 10.

Modalità di partecipazione ai fondi aperti

1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo aperto possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, con periodicità almeno settimanale.

3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese. Dalla sospensione la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un fondo armonizzato che commercializza dette quote in altri Paesi aderenti all'Unione europea, la società dovrà informare della sospensione anche le autorità di vigilanza di tali Paesi.

Art. 11.

Applicabilità della normativa

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti i fondi aperti si applicano alle SICAV.

2. I criteri stabiliti dal presente regolamento si applicano a ciascuno dei comparti di uno stesso fondo o di una stessa SICAV.

Capo II

FONDI CHIUSI

Art. 12.

Fondi chiusi

1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'articolo 4, comma 2, lettere *d), e),* e *f),* nonché nei beni indicati alla lettera *b)* dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.

2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *b)* e *f),* nonché in crediti di cui alla lettera *e),* non può essere inferiore a cinquantamila euro.

3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

Art. 13.

Fondi immobiliari con apporto pubblico

1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, è riservato ai soggetti di cui al medesimo articolo 14-*bis*, secondo le modalità ivi indicate.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto articolo 14-*bis*, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono investiti in beni immobili.

3. Le SGR che istituiscono o gestiscono i fondi previsti dal medesimo articolo 14-*bis,* non riservati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 15, sono tenute ad acquisire in proprio una quota almeno pari allo 0,5 per cento del patrimonio di ciascun fondo della specie.

Art. 14.

Modalità di partecipazione ai fondi chiusi

1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di diciotto mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del testo unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia.

3. Decorso tale termine, se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, la SGR può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR può aumentarne il patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti dall'articolo 15 i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo.

6. Le quote di partecipazione, secondo le modalità indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. La Banca d'Italia può consentire, ove sia previsto nel regolamento del fondo e su richiesta della SGR, una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.

Capo III

FONDI RISERVATI E FONDI SPECULATIVI

Art. 15.

Fondi riservati

1. Le SGR possono istituire fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati specificando le categorie di investitori alle quali il fondo è riservato.

2. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento tra quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, nonché le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

3. Nel regolamento possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia.

4. Le quote dei fondi riservati a investitori qualificati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d),* del testo unico, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.

Art. 16.

Fondi speculativi

1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c),* del testo unico.

2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le cento unità.

3. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di fondi speculativi non può essere inferiore a un milione di euro.

4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.

5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.

TITOLO IV

VALUTAZIONE DI BENI

Art. 17.

Esperti indipendenti

1. Gli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera *c),* numero 5), del testo unico possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dalla SGR.

2. Il consiglio di amministrazione della SGR nell'affidamento degli incarichi agli esperti indipendenti verifica il possesso dei requisi indicati nei commi 4, 5 e 6. La SGR può affidare incarichi anche per la valutazione di singoli beni ad esperti aventi tali requisiti.

3. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli amministratori comunque in possesso dei requisiti indicati nel comma 4.

4. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche od economiche dei beni in cui è investito il fondo. Devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle SGR ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.

5. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, esse non possono fare parte del gruppo della SGR, come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a),* del testo unico.

6. Gli esperti indipendenti persone giuridiche devono possedere i seguenti requisiti:

a) nell'oggetto sociale deve essere espressamente prevista la valutazione dei beni oggetto dell'investimento del fondo;

b) una struttura organizzativa adeguata all'incarico che intendono assumere.

7. L'esperto si astiene dalla valutazione in caso di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare, dandone tempestiva comunicazione alla SGR.

8. L'incarico di esperto indipendente non può essere conferito a soggetti che:

a) siano soci, amministratori o sindaci della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

b) siano legati alla SGR che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

c) siano parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR;

d) si trovino in una situazione che può compromettere comunque l'indipendenza nei confronti della SGR che conferisce l'incarico.

9. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla SGR, che provvede entro trenta giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico e alla sostituzione dell'esperto, dandone contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.

10. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è effettuata da un collegio di almeno tre esperti, nel caso in cui la SGR non si avvalga di una società. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

11. Ai fini del comma 10 le persone fisiche o giuridiche devono prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa almeno per un importo complessivo pari al 20 per cento del valore attribuito ai beni immobili oggetto della valutazione.

Art. 18.

C o m p e n s i

1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attività di valutazione di cui all'articolo 17 è a carico del fondo e deve essere commisurato all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico, avendo presente la natura, l'entità e l'ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e dell'eventuale esistenza di un mercato attivo. Tenuto contro delle caratteristiche dell'incarico, i compensi possono derogare ai limiti minimi stabiliti dalle tariffe professionali degli esperti indipendenti.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il costo dei compensi non può superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito dal conferente e quello risultante dalla valutazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 maggio 1999

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e della programmazione economica, foglio n. 378

N O T E

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 37 *(Struttura dei fondi comuni di investimento).* — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera *c),* numero 5)».

— L'art. 50 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 50 *(Altre disposizioni applicabili).* — 1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41.

2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'art. 42.

— L'art. 14-*bis*, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è il seguente:

«2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'art. 13, comma 8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note al titolo I - art. 1:

— L'art. 1, comma 1, lettera *j),* del decreto legislativo n. 58/1998, è il seguente:

«*j)* "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte».

— L'art. 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, è il seguente:

«2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato».

— L'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 è il seguente:

«1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario».

Note all'art. 1:

— Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, reca: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari».

— Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, reca: «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio».

— Gli articoli 106, 107 e 113 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono i seguenti:

«Art. 106 *(Elenco generale).* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

Art. 107 *(Elenco speciale).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, referibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia puo effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

Art. 113 *(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico).* — 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109».

Nota all'art. 4:

— L'art. 6, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 58/1998 è il seguente:

«Art. 6 *(Vigilanza regolamentare).* — 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

a)-b) (omissis);

c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore».

Note all'art. 13:

— L'art. 14-*bis* della citata legge 25 gennaio 1994, n. 86, è il seguente:

«14-*bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili).* — 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, da unità sanitarie locali e da aziende ospedaliere, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere *a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis),* e 6, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.

2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'art. 13, comma 8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo.

3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreché il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreché detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.

4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art. 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalità e le forme indicate nell'art. 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8.

5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art 14, commi 6 e 6-*ter.*

6. Con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione richiede alla Consob l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *a).*

9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.

10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'art. 15.

11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i

concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimità, anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non più di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

13. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.

14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della predetta legge n. 724 del 1994.

16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo.

17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione».

Note all'art. 14:

— L'art. 94, comma 3, del citato D.Lgs. n. 58/1998 è il seguente:

«3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116, la pubblicazione del prospetto è autorizzata dalla Consob secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento. Negli altri casi, la Consob, entro quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione».

Note all'art. 15:

— L'art. 1, comma 5, lettera *d)* del citato D.Lgs. n. 58/1998, è il seguente:

«5. Per «servizi di investimento» si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a)-c) (omissis);

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.».

Note all'art. 17:

— L'art. 13 del citato D.Lgs. n. 58/1998 è il seguente:

«Art. 13 *(Requisiti di professionalità e onorabilità degli esperti aziendali).* — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, Società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.».

— L'art. 11, comma 1, lettera *a),* del citato D.Lgs. n. 58/1998 è il seguente:

«Art. 11 *(Composizione del gruppo).* — 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera *h),* e 34, comma 1, lettera *f);*

b) può emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *b)* del testo unico bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del testo unico bancario:

1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;

2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio;

3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la società di gestione del risparmio;

4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla società di gestione del risparmio».

99G0299

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 14 luglio 1999.

Modificazioni agli articoli 5 e 154 del regolamento della Camera dei deputati.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi.

7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6».

All'art. 154, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore».

Il Presidente: VIOLANTE

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 39).

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 7 luglio 1999 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 16, 24 e 30 giugno 1999.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 9 luglio 1999 e da essa approvato - dopo ulteriore esame svoltosi il 13 luglio presso la Giunta per il regolamento - nella seduta del 14 luglio 1999.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

— Il testo dell'art. 154 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 14 luglio 1999, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 154. — 1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19.

6. Le disposizioni dell'art. 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse.

7. *La disposizione di cui all'art. 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore*».

Nota all'art. 5:

— L'art. 56, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati così recita:

«1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due».

99A6033

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1999.

Autorizzazione all'emissione integrativa di francobolli commemorativi del 50º anniversario della scomparsa della squadra di calcio del «Grande Torino», nella sciagura di Superga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1998, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1999;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrativi e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli commemorativi del 50º anniversario della scomparsa della squadra di calcio del «Grande Torino», nella sciagura di Superga.

Art. 2.

Con separato provvedimento sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 290

99A5857

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1999.

Delega di specifiche funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le riforme istituzionali on. dott. Antonio Maccanico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1999, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott. Antonio Maccanico è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali on. dott. Antonio Maccanico è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) allo studio ed al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;

c) alla conseguente verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con gli indirizzi di riforma del programma di Governo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1999
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 182

99A6031

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1999.

Delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sen. prof. Cesare Salvi di compiti in materia di occupazione nel Mezzogiorno e nelle aree depresse.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1999, con cui il sen. prof. Cesare Salvi è stato nominato Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sen. prof. Cesare Salvi, l'esercizio dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lotta alla disoccupazione e di individuazione delle aree di crisi nel Paese;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sen. prof. Cesare Salvi, fermi restando il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di coordinamento generale delle pubbliche amministrazioni e le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri ed alle regioni, è delegato l'esercizio dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le iniziative di contrasto alla disoccupazione e di promozione dell'occupazione, in un contesto di pari opportunità nell'accesso al lavoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle aree depresse ed alle aree di crisi, nonché all'emersione del lavoro irregolare.

La delega di cui al comma precedente comprende:

a) l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi all'andamento dell'occupazione nelle aree depresse e di crisi, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di contrasto e di verifica dei relativi effetti;

b) il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale presenti nel Paese e l'elaborazione delle iniziative di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti attivabili in vista del raggiungimento di soluzioni operative a breve e medio termine;

c) l'indicazione degli obiettivi per l'azione del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e l'analisi delle relazioni periodiche del Comitato medesimo sull'andamento dei lavori, sulle iniziative adottate e sulle proposte operative;

d) l'individuazione delle aree di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, commi 9 e 9-*bis,* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale dell'apposito ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1999, n. 166.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1999
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 183

99A6032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 giugno 1999.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Bredafin Innovazione S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidfazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 545215 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, recante «Assoggettamento della società Bredafin innovazione S.p.a., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore»;

Visto il proprio decreto n. 547134 dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995, recante «Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Bredafin innovazione S.p.a., in Milano»;

Visto il proprio decreto n. 448821 del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1998, recante «sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Bredafin innovazione S.p.a., in Milano»;

Vista la lettera del 24 maggio 1999 con la quale il prof. Enrico Viganò, in qualità di presidente del comitato di sorveglianza di Bredafin innovazione S.p.a. in l.c.a., ha reso noto di aver ricevuto le dimissioni, con decorrenza 1° luglio 1999, del componente del comitato di sorveglianza dott. Alfonso Romeo D'Emilio;

Dovendosi provvedere alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Bredafin innovazione S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

La dott.ssa Giovanna Peruzzi, nata a Roma il 19 giugno 1938, è nominata, a decorrere dal 1° luglio 1999, membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Bredafin innovazione S.p.a., con sede in Milano, piazza della Repubblica, n. 32, in sostituzione del dott. Alfonso Romeo D'Emilio, dimissionario.

Roma, 28 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A5824

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 1999.

Sospensione del residuo carico tributario dovuto dal sig. Jagher Franco, in qualità di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., in Tonadico.

IL DIRETTORE DELLE ENTRATE
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 16 gennaio 1999 con la quale il sig. Jagher Franco in qualità di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., con sede in Tonadico (Trento), ha chiesto ex art. 139, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991 iscritto

nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di novembre 1997 e febbraio 1998 per l'importo residuo di L. 30.862.540 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Vista la CIR. n. 260/E/II/3/98/157582 del 5 novembre 1998 con la quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei dipendenti della ditta di cui è socio;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Vista la idonea garanzia fideiussoria prestata a copertura dell'intero debito erariale;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 30.862.540 dovuto dal sig. Jagher Franco, in qualità di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., a titolo di IRPEF anno 1991 di cui alla cartella di pagamento n. 7800003/407, è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

L'ufficio distrettuale delle II.DD. di Borgo Valsugana, con proprio decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerato dall'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 16 giugno 1999

Il direttore: SIMEONE

99A5823

DECRETO 28 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 25 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona per il giorno 17 giugno 1999 per «assemblea del personale»;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona per il giorno 17 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 28 giugno 1999

Il direttore regionale: DE MUTIIS

99A5682

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 giugno 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» del segnale di soccorso denominato «Due stelle» fabbricato dalla società Albatross S.r.l., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4 e 30 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Vista la circolare n. 5231/SN del 12 luglio 1956, del Ministero della marina mercantile titolo «Polizia della navigazione» serie 1, n. 75;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 21 aprile 1999, della società Albatross S.r.l., con sede a Napoli in viale Gramsci n. 13, intesa ad ottenere il riconoscimento di «tipo approvato» per il segnale di soccorso denominato «Due stelle»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-35-TA in data 7 aprile 1999, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il segnale di soccorso denominato «Due stelle» fabbricato dalla società Albatross S.r.l. sopracitata.

Il segnale di soccorso dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di segnale di soccorso «Due stelle»;

data di fabbricazione e di scadenza (mese ed anno): validità 4 anni;

marchio «Tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del segnale di soccorso dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regole 51 del capitolo III della SOLAS 74(83).

Il predetto segnale è soggetto alle verifiche e controlli previsti dalle regole 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A5826

DECRETO 24 giugno 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio lanciabile di tipo autoraddrizzante denominata «100 DKS» fabbricata dalla ditta Viking Life-saving Equipment AS di Esbjerg.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4 e 30 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 5 della parte 1 della risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Visto il capitolo 4 del LSA Code (risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996);

Vista la circolare MSC 809 del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 26 aprile 1999, della Ditta Adrianaval con sede a Trieste in via Murat n. 8, intesa ad ottenere il riconoscimento di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio lanciabile di tipo autoraddrizzante denominata «100 DKS» fabbricata dalla ditta Viking Life-saving Equipment AS di Esbjerg (Danimarca);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-157-TA in data 20 aprile 1999 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio lanciabile di tipo autoraddrizzante denominata «100 DKS» fabbricata dalla ditta Viking Life-saving Equipment AS di Esbjerg (Danimarca) rappresentata in Italia dalla ditta Adrianaval sopracitata.

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» - Portata massima: 101 persone;

sigla SOLAS;

pacco dotazioni previsto: tipo B;

data dell'ultima revisione;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 18 m;

istruzioni per la messa a mare;

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

data (mese e anno) di fabbricazione;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

nome e luogo della stazione di servizio che ha effettuato l'ultima revisione;

portata massima: 101 persone.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83).

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione SOLAS 74(83).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A5827

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° luglio 1999.

Sostituzione di un componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE 2092/91;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controllo;

Visto il decreto ministeriale n. 9595036 del 15 novembre 1995 (registrato presso la ragioneria centrale il 4 dicembre 1995) con il quale è stato costituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Vista la nota del Ministero del commercio con l'estero prot. 10600 del 22 febbraio 1999, con la quale si comunica la sostituzione del dott. Salvatore Pistorio con la dott.ssa Luisa Ruspante;

Considerato necessario provvedere alla sostituzione, nel Comitato di valutazione degli organismi di controllo, del dott. Salvatore Pistorio con la dott.ssa Luisa Ruspante;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Luisa Ruspante, funzionario del Ministero del commercio con l'estero è nominata componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, in sostituzione del dott. Salvatore Pistorio.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A5825

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 luglio 1999.

Autorizzazione alla società Bipiemme Vita S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1208).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Bipiemme Vita S.p.a., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis n. 1;

Vista l'istanza in data 25 gennaio 1999 con la quale la Bipiemme Vita S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 16 giugno 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Bipiemme Vita S.p.a.;

Dispone

la Bipiemme Vita S.p.a., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis n. 1, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A5858

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 maggio 1999.

Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione. (Deliberazione n. 61/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 maggio 1999,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *f)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le «direttive per la separazione contabile e amministrativa» e verifichi «i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati»;

l'art. 2, comma 14 della legge n. 481/1995 dispone il trasferimento all'Autorità di «tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazione pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni»;

l'art. 3, comma 8, della legge n. 481/1995 prevede che per i «soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'art. 2, comma 12, lettera *f)*, deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubbli-

cano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase»;

la legge 4 marzo 1958, n. 191 (di seguito: legge n. 191/1958), secondo cui le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modifiche e integrazioni, gli altri enti pubblici che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ad apposito modello trasmettendone copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma 11, secondo cui le società commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/1958, sottoporli a società di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, le regioni a loro volta, entro i successivi novanta giorni li inviano, corredati da una propria relazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 191/1958;

Visti:

il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante l'attuazione delle direttive europee 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1995, che determina lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, in particolare, i modelli n. 17 e n. 20, concernenti rispettivamente il conto economico e il conto del patrimonio per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane;

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 1° aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997), che determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), in particolare, i capitoli IV e VI che stabiliscono regole rispettivamente per la gestione della rete di trasmissione e per la separazione e trasparenza della contabilità;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE;

Vista la delibera 22 settembre 1997, n. 99/97, con cui l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 12, lettera *f)*, della legge n. 481/1995;

Visti i resoconti delle audizioni speciali dei soggetti interessati al provvedimento dell'Autorità per il quale è stato avviato il procedimento di cui sopra, nonché i documenti consegnati da tali soggetti;

Ritenute:

l'opportunità di emanare, con riferimento alle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, una direttiva per la separazione contabile e amministrativa, di cui all'art. 2, comma 12, lettera *f)*, della legge n. 481/1995, al fine di consentire la verifica dell'entità dei costi sostenuti, nonché la loro disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza;

l'opportunità che le stesse imprese predispongano conti annuali separati per attività, comparti e servizi comuni ad uso esclusivo dell'Autorità e pubblichino nella relazione annuale sulla gestione i dati salienti relativi alle attività del settore dell'energia elettrica;

Delibera:

Titolo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La separazione amministrativa e la separazione contabile perseguono, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, gli obiettivi di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici operanti nel settore dell'energia elettrica, di consentire la verifica dei costi delle prestazioni e di assicurare la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, promuovendo la concorrenza e l'efficienza, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi.

2. La separazione amministrativa impone al soggetto giuridico che opera in più attività del settore dell'energia elettrica, o in questo e in altri settori, la creazione di distinte strutture amministrative, come se fossero imprese separate.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si adottano le seguenti definizioni:

a) Alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;

b) Altissima tensione (AAT) è una tensione nominale fra le fasi superiore a 150 kV;

c) Attività elettro-nucleare residuale è l'attività di cui all'art. 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 79/1999;

d) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

e) Bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;

f) Clienti sono le imprese o società di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica;

g) Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;

h) Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea;

i) Cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;

j) Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

k) Decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

l) Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

m) Gruppo societario è l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

n) Impianti di teleconduzione sono le apparecchiature per effettuare le manovre di esercizio sugli impianti e per rilevare lo stato e le condizioni di funzionamento dei medesimi impianti;

o) Media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;

p) Rete di distribuzione è il complesso delle stazioni di trasformazione, delle linee elettriche a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali, nonché delle porzioni di linee elettriche ad alta tensione non incluse nella rete di trasmissione nazionale;

q) Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione, delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione e degli impianti di teleconduzione sul territorio nazionale gestito unitariamente;

r) Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o di distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete;

s) Sistema elettrico nazionale è il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale;

t) Stazione di trasformazione è il complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire l'energia elettrica tra reti e tensioni diverse.

Art. 3.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le norme contenute nei titoli I, II, III e V della presente direttiva si applicano a ogni soggetto giuridico che operi in più attività del settore dell'energia elettrica o in questo e in altri settori, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

2. Le norme contenute nel titolo II non si applicano al soggetto giuridico che:

a) ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 200 GWh;

b) consegua nel corso dell'esercizio annuale oltre il 90% del valore della produzione da una sola attività e che ceda a terzi, nello stesso esercizio, un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 400 GWh.

3. Le norme contenute nel titolo III non si applicano al soggetto giuridico che:

a) ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 100 GWh;

b) consegua nell'esercizio oltre il 90% del valore della produzione da una sola attività e che ceda a terzi, nello stesso esercizio, un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 200 GWh.

4. Riguardo alle norme contenute nel titolo III, il soggetto giuridico che ceda a terzi un quantitativo di energia elettrica inferiore a 400 GWh:

a) non è tenuto alla compilazione dello stato patrimoniale e del conto economico dei singoli servizi comuni, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b)*, della presente direttiva;

b) può utilizzare altri criteri rispetto a quelli indicati nell'art. 10, comma 2, della presente direttiva al fine della determinazione dei ricavi di trasferimento fra le attività elettriche. I criteri e le eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicati all'Autorità. Se l'Autorità non si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, tali criteri e variazioni si ritengono tacitamente approvati.

5. Le norme contenute nel titolo III della presente direttiva si applicano anche alle imprese ammesse alle integrazioni tariffarie, di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le norme contenute nei titoli IV, V e, per quanto compatibili, nei titoli I e III della presente direttiva si applicano a ogni soggetto giuridico che operi unicamente in una attività del settore dell'energia elettrica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

7. Le norme contenute nel titolo IV non si applicano al soggetto giuridico che ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 100 GWh.

8. Nel caso di soggetti giuridici appartenenti ad un gruppo societario, i quantitativi annui di energia elettrica di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 del presente articolo devono essere calcolati con esclusivo riferimento al valore complessivo delle cessioni verso l'esterno del gruppo societario effettuate dall'insieme dei soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo.

Art. 4.

Attività

1. Ai fini della presente direttiva vengono individuate, con riferimento al settore dell'energia elettrica, le attività:

a) produzione;

b) trasmissione e dispacciamento;

c) proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione;

d) distribuzione;

e) vendita;

f) attività elettriche estere;

g) altre attività.

2. Il soggetto giuridico attribuisce alle attività di cui al comma 1 le rispettive componenti patrimoniali ed economiche. Nel caso in cui oltre il 90% del valore di un costo o di un ricavo sia connesso a una sola attività, tale costo o ricavo può essere attribuito integralmente a questa attività.

3. L'attività produzione comprende le funzioni della generazione di energia elettrica e dei relativi servizi ausiliari, inclusa la trasformazione di energia elettrica all'interno degli impianti di produzione. Il soggetto giuridico che non operi nella attività di distribuzione e che non ceda energia elettrica a clienti idonei, può assegnare all'attività produzione le funzioni di commercializzazione dell'energia elettrica.

4. L'attività trasmissione e dispacciamento comprende le funzioni della gestione della rete di trasmissione nazionale e dei relativi servizi ausiliari.

5. L'attività proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione comprende l'esercizio dei diritti di proprietà delle stazioni di trasformazione, degli impianti di teleconduzione e delle linee elettriche appartenenti alla rete di trasmissione nazionale, nonché le connesse funzioni di manutenzione e sviluppo.

6. L'attività distribuzione comprende le funzioni della teleconduzione, le funzioni del trasporto e della trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione, nonché su porzioni di reti non incluse nella rete di trasmissione nazionale.

7. L'attività vendita comprende le funzioni della commercializzazione dell'energia elettrica, ivi inclusa la gestione dei contratti di acquisto e vendita, di importazione ed esportazione, la misurazione e la contabilizzazione dei consumi e la loro fatturazione.

8. Le attività elettriche estere comprendono le attività di produzione, trasmissione, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri.

9. Le altre attività comprendono attività non appartenenti al settore dell'energia elettrica non elencate nel precedente comma 1, lettere da *a)* sino ad *f)*. Ai soli fini della presente direttiva, sono comprese nelle altre attività, in particolare:

a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata è assegnata all'attività produzione di cui al comma 3;

b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;

c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica.

Art. 5.

Servizi comuni

1. Le componenti patrimoniali ed economiche non attribuite dal soggetto giuridico in modo diretto alle attività di cui all'art. 2 della presente direttiva sono imputate ai servizi comuni.

2. Costituiscono servizi comuni:

a) pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;

b) finanza ordinaria e straordinaria;

c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;

d) servizi del personale e delle risorse umane;

e) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;

f) ricerca e sviluppo;

g) servi commerciali e di vendita;

h) servizi di ingegneria e di costruzione;

i) servizi immobiliari;

j) servizi informatici;

k) servizi tecnici e di manutenzione;

l) servizi di telecomunicazione;

m) servizi condivisi da generazione e cogenerazione;

n) altri servizi non compresi.

3. Il soggetto giuridico può attribuire i costi e ricavi comuni utilizzando un numero maggiore di servizi comuni e procedere a questo fine alla disaggregazione di uno o più servizi comuni compresi fra quelli indicati al comma 2 del presente articolo. Devono essere, in tal caso, evidenziate le attribuzioni necessarie per la riconduzione all'insieme dei servizi comuni proposti.

Titolo II

SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 6.

Gestione delle attività

Il soggetto giuridico organizza le attività, di cui all'art. 4 della presente direttiva, nel rispetto dei seguenti principi:

a) le gestioni delle attività sono reciprocamente autonome, come se le stesse attività fossero imprese separate;

b) le procedure del controllo di gestione sono idonee alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico della singola attività.

Titolo III

SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SOGGETTO GIURIDICO CHE OPERA IN PIÙ ATTIVITÀ

Art. 7.

Comparti di separazione contabile

Con riferimento alle attività del settore dell'energia elettrica, costituiscono comparti di separazione contabile:

a) per l'attività produzione:

i. impianti termoelettrici;

ii. impianti di cogenerazione;

iii. impianti con utilizzo di fonti rinnovabili, di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;

iv. altri impianti con utilizzo di fonti rinnovabili;

b) per l'attività trasmissione e dispacciamento:

i. trasmissione;

ii. dispacciamento;

c) per l'attività proprietà degli impianti di trasmissione e di teleconduzione:

i. linee elettriche e stazioni di trasformazione;

ii. impianti di teleconduzione;

d) per l'attività distribuzione:

i. impianti in AAT e AT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;

ii. impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;

iii. impianti in BT;

iv. impianti di teleconduzione;

e) per l'attività vendita:

i. commercializzazione e gestione di contratti con clienti idonei;

ii. commercializzazione e gestione di contratti con l'acquirente unico;

iii. commercializzazione e gestione di contratti con clienti vincolati.

Art. 8.

Norme di contabilità

1. Il soggetto giuridico adotta sistemi di tenuta della contabilità generale atti a rilevare i fatti amministrativi tra attività, servizi comuni e comparti di cui agli articoli 4, 5 e 7 della presente direttiva e redige i conti annuali separati di cui al presente articolo applicando i criteri e le norme adottati per la redazione del bilancio civilistico.

2. Il soggetto giuridico redige, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività e servizi comuni e li riporta in allegato alla relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile, accompagnati da commenti esplicativi riguardo, in particolare, le variazioni degli importi di ciascuna voce rispetto all'esercizio precedente.

3. Il soggetto giuridico redige i conti annuali separati, ad uso esclusivo dell'Autorità, come segue:

a) stato patrimoniale e conto economico del soggetto giuridico, ripartiti per attività e servizi comuni, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 2;

b) stato patrimoniale e conto economico delle singole attività, ripartite per comparti, e dei singoli servizi comuni, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 3;

c) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, da redigere seguendo le disposizioni previste dall'art. 2427 del codice civile per la compilazione della nota integrativa.

4. I conti annuali separati, di cui al comma 3 del presente articolo sono sottoposti a revisione ai fini della certificazione. La relazione di certificazione attesta la corretta applicazione della presente direttiva ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni.

5. Le amministrazioni comunali che gestiscono in economia attività elettriche di cui all'art. 4, comma 1, della presente direttiva, effettuano, con gli opportuni adattamenti comunicati all'Autorità, la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 di cui all'allegato 1 e provvedono alla redazione dei conti annuali separati di cui al comma 3 del presente articolo, mantenendo l'articolazione per righe prevista dal modello n. 17 relativo al conto economico e dal modello n. 20 relativo al conto del patrimonio come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

6. Le aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, effettuano, con gli opportuni adattamenti comunicati all'Autorità, la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 di cui all'allegato n. 1 e provvedono alla redazione dei conti annuali separati di cui al comma 3 del presente articolo, mantenendo l'articolazione per righe come previsto dal decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995.

7. I conti annuali separati e la nota di commento, accompagnati dalla relazione di certificazione, di cui

ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, sono trasmessi dal soggetto giuridico all'Autorità entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

8. I soggetti giuridici sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno, sulla base di un modello predisposto dalla stessa Autorità entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dati per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza, relativi a:

a) consistenza degli impianti e delle infrastrutture;

b) costi diretti;

c) ricavi.

Art. 9.

Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni e attribuzione delle imposte dirette

1. Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della presente direttiva, i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti giuridici degli stessi servizi, sono attribuiti integralmente alle attività e, nel caso che il soggetto giuridico lo ritenga opportuno, agli altri servizi comuni.

2. L'attribuzione dei costi di cui al comma 1 è eseguita dal soggetto giuridico adottando i criteri riportati nell'allegato 4 alla presente direttiva, o utilizzandone altri a propria scelta. In questo caso, i criteri devono essere coerenti con le finalità della presente direttiva. I criteri e le variazioni, specificati e motivati nella nota di commento di cui all'art. 8, comma 3, lettera *c)*, della presente direttiva, sono preventivamente comunicati all'Autorità. Se l'Autorità non si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i criteri e le variazioni sono tacitamente approvati.

3. Le imposte dirette a carico del soggetto giuridico sono attribuite a ciascuna attività proporzionalmente al risultato prima delle imposte, pari alla somma algebrica delle voci *A*, *B*, *C*, *D*, *E* del conto economico ripartito per attività e servizi comuni di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della presente direttiva.

Art. 10.

Transazioni nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico

1. Le transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico - sono di norma valorizzate in base ai prezzi di cessione a terzi per forniture equivalenti. Il soggetto giuridico deve motivare la valorizzazione delle transazioni di maggiore entità nella nota di commento di cui all'art. 8, comma 3, lettera *c)*, della presente direttiva, riportando volumi e prezzi medi unitari delle transazioni di maggiore entità.

2. I ricavi relativi alla cessione di energia elettrica e di servizi ausiliari nell'ambito del soggetto giuridico, fra le attività di cui all'art. 4, comma 1, della presente direttiva, sono determinati, successivamente alla attribuzione dei costi e dei ricavi comuni di cui all'art. 9, assegnando tassi di rendimento del capitale investito differenziati per le attività elettriche. I tassi di rendimento del capitale investito nelle singole attività elettriche vengono calcolati con il metodo del costo medio ponderato del capitale. La componente relativa alla remunerazione del capitale proprio viene calcolata utilizzando i coefficienti di rischio sistematico.

3. Il soggetto giuridico determina secondo criteri appropriati e riporta nella nota di commento di cui all'art. 8, comma 3, lettera *c)*, della presente direttiva il valore dei seguenti parametri utilizzati per la determinazione dei tassi di rendimento delle attività di cui alle lettere da *a)* ad *f)* dell'art. 4, comma 1:

a) premio per il rischio del mercato mobiliare;

b) rapporto tra il patrimonio netto e il totale dell'attivo del soggetto giuridico;

c) tasso medio ponderato di interesse pagato sul capitale di debito, al netto dei risparmi fiscali;

d) rischiosità sistematica dell'investimento;

e) il rendimento degli impieghi di capitale privi di rischio.

4. Il prezzo delle cessioni di calore dall'attività produzione ad altre attività appartenenti allo stesso soggetto giuridico viene determinato:

a) in base al prezzo di cessione all'utenza finale, al netto dei costi di trasporto e distribuzione, per le cessioni a reti di teleriscaldamento urbano;

b) in base al criterio del costo evitato dall'utilizzatore di calore, per le altre cessioni. Nella nota di commento di cui all'art. 8, conuna 3, lettera *c)*, della presente direttiva, il soggetto giuridico riporta quantità e prezzi medi unitari delle cessioni effettuate nel corso dell'esercizio.

Art. 11.

Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

1. È fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della presente direttiva e di procedere alla disaggregazione del bilancio consolidato, predisposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, al:

a) soggetto giuridico che, operando in almeno una delle attività di cui all'art. 4, comma 1 della presente direttiva, controlli soggetti giuridici operanti, direttamente e indirettamente, in almeno una di queste attività;

b) soggetto giuridico che, pur non operando nelle attività di cui all'art. 4, comma 1 della presente direttiva, detenga il controllo diretto di più soggetti giuridici tra i quali non sussista un rapporto di controllo e che operino in almeno una di queste attività.

2. Per le transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito del gruppo societario valgono le norme riportate al comma 1 del precedente art. 10.

3. Il soggetto giuridico trasmette all'Autorità il bilancio consolidato entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Titolo IV

SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SOGGETTO GIURIDICO CHE OPERA UNICAMENTE IN UNA ATTIVITÀ DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 12.

Stato patrimoniale, conto economico e nota di commento

Il soggetto giuridico che opera unicamente in una attività del settore dell'energia elettrica redige:

a) stato patrimoniale e conto economico dell'attività, ripartiti per comparti, e dei singoli servizi, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 3 della presente direttiva;

b) nota di commento dello stato patrimoniale e del conto economico, di cui alla precedente lettera *a)*, da redigere seguendo le disposizioni previste dall'art. 2427 del codice civile per la compilazione della nota integrativa.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.

Stato patrimoniale iniziale

1. Nel primo esercizio di applicazione delle norme di separazione contabile, per la redazione dello stato patrimoniale separato di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della presente direttiva, le poste del passivo raggruppate sotto le voci *A* e *D*, limitatamente ai debiti finanziari, vengono attribuite a ciascuna attività, servizio comune e raggruppamento di servizi comuni, nel rispetto del vincolo di quadratura dell'assetto patrimoniale di ciascuna attività.

2. Per le restanti voci dello stato patrimoniale separato di cui al comma precedente e per le voci dello stato patrimoniale di cui all'art. 8, comma 2, della presente direttiva, il soggetto giuridico attribuisce a ciascuna attività, servizio comune o raggruppamento di servizi comuni le poste direttamente attribuibili. Successivamente a tale attribuzione diretta, il soggetto giuridico, adottando idonei criteri, procede alla ripartizione di quanto non sia stato direttamente attribuito.

Art. 14.

Attività elettro-nucleare residuale

L'Enel S.p.a., fino alla costituzione della società di cui all'art. 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 79/1999, è tenuta all'applicazione delle norme sulla separazione contabile e amministrativa contenute nella presente direttiva e alla redazione dei conti annuali in conformità all'art. 8, commi 2 e 3, e all'art. 9, con riferimento all'attività elettro-nucleare residuale.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il soggetto giuridico è tenuto all'applicazione delle norme contenute nella presente direttiva a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si concluda entro il 31 dicembre 2000, tenendo conto delle disposizioni sul passaggio alla moneta unica europea.

2. In seguito a motivata richiesta, l'Autorità può differire la decorrenza delle norme contenute nella presente direttiva.

3. A far data dal 1° gennaio 2000 i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 sono revocati.

4. La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 maggio 1999

Il presidente: RANCI

ALLEGATO 1

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI RIPARTITI PER ATTIVITÀ E SERVIZI COMUNI
(come previsto dall'art. 8, comma 2 della presente direttiva)

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività e servizi comuni, redatti in conformità agli schemi di cui ai vigenti articoli 2424 e 2425 del codice civile, devono contenere la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 riportati nel seguito.

2. Per ciascuna voce prevista dai soprarichiamati schemi del codice civile deve essere data distinta evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:

a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;

b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.

3. Nello stato patrimoniale le poste di cui alla voce *A* dell'attivo e le poste di cui alla voce *A* del passivo non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna «non attribuibili». Le poste di cui alle voci *B*, *C* e *D* dell'attivo e alle voci *B* e *C* del passivo devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni. Le poste relative a debiti di funzionamento di cui alla voce *D* del passivo, devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni. Le poste relative a debiti di finanziamento di cui alla voce *D* del passivo, devono essere iscritte nella colonna «non attribuibili». I ratei e risconti relativi alla gestione finanziaria di cui alla voce *E* del passivo, devono essere iscritti nella colonna «non attribuibili». Gli altri ratei e risconti di cui alla voce *E* del passivo, vanno iscritti nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni.

4. Nel conto economico le poste di cui alle voci *A*, *B* e la differenza tra valore e costo di produzione devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni. Le poste di cui alle rimanenti voci non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna «non attribuibili».

5. Non è consentito procedere alla attribuzione, di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della presente direttiva, dei costi e dei ricavi iscritti nelle colonne intestate ai servizi comuni.

ALLEGATO 1 - PROSPETTO 1.1

STATO PATRIMONIALE ripartito per attività e servizi comuni (in Lire ed Euro)

Attivo	Produzione	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione	Distribuzione	Vendita	Attività elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
A) Crediti verso soci per versamenti dovuti													
B) Immobilizzazioni (...)													
C) Attivo circolante (...)													
D) Ratei e riscontri													

Passivo	Produzione	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione	Distribuzione	Vendita	Attività elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
A) Patrimonio netto (...)													
B) Fondo per rischi ed oneri (...)													
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro													
D) Debiti (...)													
E) Ratei e riscontri													

ALLEGATO 1 - PROSPETTO 1.2

CONTO ECONOMICO ripartito per attività e servizi comuni (in Lire ed Euro)

	Produzione	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione	Distribuzione	Vendita	Attività elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
A) Valore della produzione (...)													
B) Costi della produzione (...)													
Differenza tra valore e costo della produzione													
C) Proventi finanziari (...)													
D) Rettifiche di valore di attività finanziare (...)													
E) Proventi e oneri straordinari (...)													
Risultato prima delle imposte *(A+B+C+D+E)*													
22) Imposte dirette													
Risultato dell'esercizio													

ALLEGATO 2

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI DEL SOGGETTO GIURIDICO, RISERVATI AD USO ESCLUSIVO DELL'AUTORITÀ, RIPARTITI PER ATTIVITÀ E SERVIZI COMUNI
(come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera *a)* della presente direttiva)

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico del soggetto giuridico, riservati ad uso esclusivo dell'Autorità, ripartiti per attività e servizi comuni e redatti in conformità agli schemi di cui ai vigenti articoli 2424 e 2425 del codice civile, contengono in conformità allo schema descritto nei prospetti 2.1 e 2.2 riportati nel seguito, le disaggregazioni per colonne:

produzione;

trasmissione e dispacciamento;

proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione;

distribuzione;

vendita;

attività elettriche estere;

altre attività;

servizi comuni da lettera *a)* fino a lettera *d)*;

servizi comuni da lettera *e)* fino a lettera *n)*;

totale;

elisioni;

non attribuibili;

totale per il soggetto giuridico.

2. Per ciascuna voce prevista dai soprarichiamati schemi del codice civile deve essere data distinta evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:

a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;

b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.

3. I costi dei servizi comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della presente direttiva, devono essere attribuiti alle attività ed eventualmente agli altri servizi comuni utilizzando la voce *B*7) del conto economico, «Costi della produzione per servizi». I relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni utilizzando la voce *A*1) del conto economico, «Ricavi delle vendite e delle prestazioni».

ALLEGATO 2 - PROSPETTO 2.1

STATO PATRIMONIALE del soggetto giuridico, ripartito per attività e servizi comuni (in Lire ed Euro)

Attivo	Produzone	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di telecomunicazione	Distribuzione	Vendita	Attività elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
A) Crediti verso soci per versamenti dovuti													
B) Immobilizzazioni (...)													
C) Attivo circolante (...)													
D) Ratei e riscontri													

Passivo	Produzone	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di telecomunicazione	Distribuzione	Vendita	Attività elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
C) Patrimonio netto													
D) Fondo per rischi ed oneri (...)													
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro													
D) Debiti (...)													
E) Ratei e riscontri													

ALLEGATO 2 - PROSPETTO 2.2

CONTO ECONOMICO del soggetto giuridico, ripartito per attività e servizi comuni (in Lire ed Euro)

	Produzione	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione	Distribuzione	Vendita	Attività elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
F) Valore della produzione (...)													
G) Costi della produzione (...)													
Differenza tra valore e costo della produzione													
H) Proventi finanziari (...)													
I) Rettifiche di valore di attività finanziare (...)													
J) Proventi e oneri straordinari (...)													
Risultato prima delle imposte *(A+B+C+D+E)*													
22) Imposte dirette													
Risultato dell'esercizio													

ALLEGATO 3

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI, RISERVATI AD USO ESCLUSIVO DELL'AUTORITÀ, DELLE SINGOLE ATTIVITÀ, RIPARTITE PER COMPARTI, E DEI SINGOLI SERVIZI COMUNI
(come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera *b)* della presente direttiva)

1. Gli stati patrimoniali annuali, riservati ad uso esclusivo dell'Autorità, per le attività produzione, trasmissione e dispacciamento, proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione, distribuzione, vendita, attività elettriche estere devono essere redatti in conformità allo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, e integrati come indicato nel seguito:

a) Attivo dello stato patrimoniale

Voce BII-1) terreni e fabbricati; di cui:

fabbricati non industriali;

Voce BII-2) impianti e macchinari e voce BII-5) impianti in costruzione; di cui:

opere devolvibili;

Voce CI-1) materie prime, sussidiarie e di consumo; di cui:

materiali;

combustibili;

altre;

Voce CII-1), 2), 3), 4) crediti verso clienti, verso imprese controllate, verso imprese collegate, verso controllanti; di cui:

crediti per fatture da emettere;

Voce CII-5) crediti verso altri; di cui:

crediti verso Cassa conguaglio per il settore elettrico e sistemi di perequazione;

b) Passivo dello stato patrimoniale:

Voce B3) altri, fondi per rischi ed oneri; di cui:

fondo ripristino opere devolvibili;

Voce D5) acconti; di cui:

anticipi da utenti;

Voce D13) altri debiti; di cui:

debiti verso Cassa conguaglio per il settore elettrico e sistemi di perequazione.

2. I conti economici annuali, riservati ad uso esclusivo dell'Autorità, per le attività produzione, trasmissione e dispacciamento, proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione, distribuzione, vendita, attività elettriche estere, nonché il conto dei singoli servizi comuni devono essere redatti in conformità allo schema di cui all'art. 2425 del codice civile, e integrati come indicato nel seguito:

Voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; di cui:

energia elettrica a produttori; energia elettrica all'acquirente unico;

energia elettrica al gestore della rete di trasmissione nazionale;

energia elettrica a clienti idonei:

energia elettrica a distributori;

energia elettrica a clienti grossisti;

energia elettrica a clienti finali;

energia elettrica a clienti vincolati:
forniture in BT per:
usi domestici;
illuminazione pubblica;
altri usi;
forniture in MT per:
illuminazione pubblica;
altri usi;
forniture in AT/AAT;
esportazioni di energia elettrica;
servizi ausiliari;
corrispettivi di potenza, di vettoriamento e trasformazioni;
riconciliazioni di vettoriamento;
corrispettivi per uso del sistema;
contributi di allacciamento:
forniture in BT e MT;
forniture in AT e AAT;
diritti fissi;
canoni per impianti di trasmissione e di teleconduzione:
a soggetti operanti nel settore elettrico;
ad altri soggetti;
calore;
servizi comuni;

Voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio; di cui:

contributi in conto esercizio da Cassa conguaglio per il settore elettrico e sistemi di perequazione;

Voce B6) costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci; di cui:

acquisti di energia elettrica:
da attività del medesimo soggetto giuridico;
da produttori nazionali;
da fonti rinnovabili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
da altre fonti rinnovabili;
dall'acquirente unico;
dal gestore della rete di trasmissione nazionale;
da clienti grossisti;
da importazioni;
acquisti di combustibili per la produzione di energia elettrica:
carbone;
olio combustibile;
gas naturale;
altri;

Voce B7) costi per servizi, di cui:

servizi ausiliari;
corrispettivi di potenza, di vettoriamento e trasformazioni;
riconciliazioni di vettoriamento;
corrispettivi per uso del sistema;
allacciamenti;
servizi comuni;

Voce B8) per godimento di beni di terzi; di cui:

affitto impianti di trasmissione e teleconduzione;

Voce B10) *b)* ammortamento delle immobilizzazioni materiali; di cui:

ammortamento tecnico-economico;
ammortamento fiscale;
ammortamento finanziario;

Voce B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci; di cui:

materiali;
combustibili;
altro;

Voce B 14) oneri diversi di gestione; di cui:

canoni per uso idroelettrico, contributi comuni montani;
derivazioni, tasse, licenze ed altri canoni.

3. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'attività produzione devono essere utilizzate le seguenti colonne:

impianti termoelettrici;
impianti di cogenerazione;
impianti con utilizzo di fonti rinnovabili di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;
altri impianti con utilizzo di fonti rinnovabili;
valori non direttamente attribuibili;
totale.

Accanto alla colonna «totale» deve essere evidenziata una colonna «di cui impianti incentivati», nella quale riportare i valori relativi a tale tipologia di impianti.

Gli impianti ripotenziati che utilizzano fonti rinnovabili di cui all'articolo 11, del decreto legislativo n. 79/1999, devono essere inseriti nella colonna «impianti con utilizzo di fonti rinnovabili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999». Per tali impianti, in ciascun esercizio, deve essere evidenziata la quota riferibile alla producibilità aggiuntiva.

4. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'attività trasmissione e dispacciamento devono essere utilizzate le seguenti colonne:

trasmissione;
dispacciamento;
valori non direttamente attribuibili;
totale.

5. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'attività proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione devono essere utilizzate le seguenti colonne:

linee elettriche e stazioni di trasformazione;
impianti di teleconduzione;
valori non direttamente attribuibili;
totale.

6. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'attività distribuzione devono essere utilizzate le seguenti colonne:

impianti in AAT;
impianti in AT;
impianti in MT;
impianti in BT;
impianti di teleconduzione;
valori non direttamente attribuibili;
totale.

7. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'attività vendita devono essere utilizzate le seguenti colonne:

commercializzazione e gestione di contratti con clienti idonei;
commercializzazione e gestione di contratti con acquirente unico;
commercializzazione e gestione di contratti con clienti vincolati;
valori non direttamente attribuibili;
totale.

8. Lo stato patrimoniale e il conto economico annuali, riservati all'Autorità, per singoli servizi comuni devono essere disaggregati per colonne come segue:

a) pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;

b) finanza ordinaria e straordinaria;

c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;

d) servizi del personale e delle risorse umane;

totale servizi comuni da lettera *a)* fino a lettera *d)*;

e) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
f) ricerca e sviluppo;
g) servizi commerciali e di vendita;
h) servizi di ingegneria e costruzione;
i) servizi immobiliari;
j) servizi informatici;
k) servizi tecnici e di manutenzione;
l) servizi di telecomunicazione;
m) servizi condivisi da generazione e cogenerazione;
n) altri servizi non compresi;
totale servizi comuni da lettera *e)* fino a lettera *n)*;
totale servizi comuni.

9. Per ciascuna voce degli schemi tipo devono essere indicati i valori derivanti dalle transazioni:

fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;

fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.

10. I costi dei servizi comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della presente direttiva, devono essere attribuiti ai comparti, ed eventualmente, agli altri servizi comuni utilizzando la voce *B*7) del conto economico, «Costi per servizi»; i relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni utilizzando la voce *A*1) del conto economico, «ricavi delle vendite e delle prestazioni».

ALLEGATO 4

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI SERVIZI COMUNI
(come previsto dall'art. 9 della presente direttiva)

1. I costi comuni del servizio di pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna, possono essere attribuiti in base al volume dei ricavi.

2. Gli oneri di finanza ordinaria possono essere imputati in modo tale che l'onere medio attribuito a ciascuna attività non superi il tasso di interesse a titolo oneroso che il soggetto giuridico ha negoziato nel corso dell'esercizio per le operazioni di finanza ordinaria.

3. I contributi in conto interessi sui finanziamenti possono costituire ragione di riduzione dell'entità dell'onere finanziario attribuito alle singole attività con le stesse modalità di cui al punto precedente.

4. I contributi in conto esercizio possono essere imputati al servizio comune di finanza ordinaria e straordinaria e possono, successivamente, essere attribuiti alle attività in relazione alla natura del contributo ricevuto e, in assenza di specificazione di destinazione nell'atto di assegnazione del contributo, in proporzione al valore dei costi direttamente attribuiti.

5. I costi concernenti le operazioni di finanza straordinaria per investimenti che non sono attribuibili alla singola attività possono essere imputati in proporzione agli impieghi resi possibili alla singola attività dall'operazione di finanziamento, allo stesso tasso negoziato con il soggetto finanziatore;

6. I costi di funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne, possono essere ripartiti in base al volume dei ricavi.

7. I costi comuni dei servizi del personale e delle risorse umane possono essere ripartiti in base al numero degli addetti in forza a ciascuna attività;

8. I costi del servizio di approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica, e dei servizi di telecomunicazioni, possono essere imputati in base all'effettivo utilizzo.

9. I costi di ricerca e sviluppo, dei servizi di ingegneria e di costruzione e dei servizi tecnici e di manutenzione, ove non direttamente imputabili alla singola attività, possono essere attribuiti in base al valore relativo della specifica commessa per ciascuna attività.

10. I costi dei servizi commerciali e di vendita possono essere attribuiti in funzione del numero e della rilevanza delle operazioni effettuate.

11. I costi dei servizi immobiliari possono essere imputati in funzione dei metri quadrati utilizzati, tenuto conto anche della percentuale dei costi pertinenti le superfici comuni degli immobili;

12. I costi dei servizi informatici possono essere attribuiti in base al costo del personale destinato alla prestazione a favore della singola attività per le prestazioni di analisi, di assistenza alla programmazione, manutenzione e sviluppo dei programmi anche di rete ed assimilabili; i costi concernenti l'utilizzo di sistemi di hardware e software comuni e dei sistemi di rete possono essere ripartiti in base al grado di impegno e ai tempi di utilizzo dei sistemi informatici comuni.

13. I costi dei servizi condivisi da generazione e cogenerazione possono essere attribuiti alla produzione o alle altre attività in funzione del costo totale dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica, così come risulta dall'aggregazione delle poste relative ai costi di combustibile per la produzione di energia elettrica di cui alla voce *B*6) del conto economico.

99A5829

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 25 giugno 1999.

Invaso sul Rio Leni a Monte Arbus. Integrazione di soccorso a fabbisogni del complesso acquedottistico di «Villacidro». (Ordinanza n. 146).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 96;

Vista l'ordinanza del Commissario Governativo n. 73 dell'11 giugno 1997;

Vista l'ordinanza del Commissario Governativo n. 103 del 29 luglio 1998;

Atteso che in fase di attuazione di quanto definito con la predetta ordinanza n. 103 del 29 luglio 1998, sono insorte difficoltà con riguardo all'approvvigionamento idropotabile dei comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, San Gavino Monreale, Sardara e Vallermosa come segnalato dal sindaco del comune di Arbus con nota n. 1970 del 17 giugno 1999;

Atteso che in data 23 giugno 1999 è stata convocata una riunione tecnica diretta a rinvenire le soluzioni più idonee;

Atteso che in tale riunione tenutasi in data 24 giugno 1999, presso l'ufficio del Commissario Governativo, con la partecipazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'assessorato regionale dell'agricoltura del consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e dell'E.S.A.F., è emersa l'impossibilità di assicurare il vettoriamento della portata di 40 l/s stabilita nella citata ordinanza n. 103 del 29 luglio 1998 a causa della insufficiente prevalenza dell'impianto di pompaggio conseguente al contemporaneo utilizzo della condotta per l'uso irriguo;

Atteso che nel corso della stessa riunione si è individuata quale immediata soluzione del problema, l'erogazione a giorni alterni per gli usi irriguo e idropotabile;

Considerato che nell'ambito del finanziamento assicurato con il decreto del D.G. dell'assessorato regionale dei lavori pubblici n. 549 del 17 giugno 1999, il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale potrà adot-

tare le misure più idonee finalizzate alla realizzazione, anche con quota parte di detto finanziamento, degli interventi di prima fase più urgenti tali da superare nel breve periodo le problematiche sopraddette;

Ordina con decorrenza immediata:

Art. 1.

Il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale assicurerà il vettoriamento del quantitativo di risorsa pari a 80 l/s a favore del sistema acquedottistico gestito dall'Ente sardo acquedotti e fognature per la durata di 24 ore a giorni alterni. In caso di necessità sarà data comunque priorità agli usi idropotabili.

Art. 2.

È dato incarico all'assessorato regionale dei lavori pubblici di verificare, tramite le proprie strutture ed enti strumentali, sull'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente ordinanza segnalando direttamente alle competenti autorità le eventuali omissioni con riferimento a quanto prescritto al precedente articolo e a darne informazione all'ufficio per l'emergenza idrica in Sardegna.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 25 giugno 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A5828

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 1196/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del Senato accademio n. 119 del 2 febbraio 1999, con la quale è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 39 dello statuto, al fine di renderlo coerente con l'attuazione del piano bibliotecario di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 133, del 27 aprile 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole alla suddetta proposta di modifica;

Vista la nota del 10 giugno 1999, ns. prot. n. 25980 del 22 giugno 1999, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esperito il controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, comunica di non avere alcun rilievo da sollevare in relazione alla modifica stessa;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 1196/94 del 30 settembre 1994, è modificato secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Il primo capoverso dell'art. 39 è sostituito dal seguente:

«39.1 Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dai centri di servizi bibliotecari.»

2. Il secondo capoverso, è sostituito dal seguente:

«39.2 Le norme quadro per il funzionamento e l'interconnessione dei centri di servizi bibliotecari sono definite nel piano bibliotecario di Ateneo, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.

3. Il terzo capoverso dell'art. 39 è soppresso.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente decreto è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 29 giugno 1999

p. *Il rettore:* PADUANO

99A5830

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in operatore dello sviluppo», a cui è allegata la tabella XLIII-*ter*;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche del 10 dicembre 1997, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di diploma universitario in operatore dello sviluppo;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 15 giugno 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 giugno 1998;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico dello leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto,

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II, «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo III «Facoltà di scienze politiche», subito dopo l'intestazione, in apertura del titolo, l'art. 15 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni - assume la seguente nuova formulazione:

«Alla facoltà di scienze politiche afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) corso di laurea quadriennale in scienze politiche;

b) corso di laurea quadriennale in scienze internazionali e diplomatiche;

c) corso di laurea quinquennale in scienze della comunicazione;

d) corso di diploma universitario biennale in operatore dello sviluppo.».

Art. 2.

Nella medesima parte, stesso titolo, del suddetto statuto, dopo gli articoli di cui al numero «3 - *Laurea in scienze della comunicazione*», si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«4 - *Corso di diploma universitario in operatore dello sviluppo.*

Art. 33.

Presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica viene istituito il corso di diploma universitario in operatore dello sviluppo.

II corso fornisce le conoscenze economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche, storiche necessarie alla formazione di coloro che intendono svolgere un'attività di supporto operativo nella gestione dei processi di sviluppo compatibile con le risorse e con l'ambiente.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma di operatore dello sviluppo.

Art. 34.

L'iscrizione ai corsi è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari. Il corso degli studi ha durata biennale.

Il corso degli studi è articolato in un primo anno, inteso a fornire una preparazione di base, e in un secondo anno di carattere più specificamente professionale.

Art. 35.

Nel corso del biennio lo studente può svolgere un tirocinio per un periodo massimo di tre mesi presso istituzioni pubbliche, imprese od organizzazioni non governative di volontariato, agenzie di servizio, organismi internazionali o comunitari, che svolgano compiti di sostegno allo sviluppo e che rispondano ai requisiti stabiliti dalla struttura didattica competente.

Art. 36.

Nel corso del primo anno il piano degli studi deve prevedere cinque annualità di insegnamento, scelte dalla facoltà tra le seguenti aree disciplinari in ragione di una per area riferita ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

area economica (P01A, P01B, P01C);

area giuridico-istituzionale (N08X, N09X, N11X);

area statistica (S01A, S03A, S03B);

area sociologica (M05X, Q05A, Q05B);

area storico-politologica (M04X, P03X, Q02X).

Art. 37.

Il secondo anno comprende cinque annualità di insegnamento divisibili in moduli semestrali o trimestrali, anche integrati, oltre ad almeno un'annualità di insegnamento di una lingua straniera da scegliersi tra le lingue inglese, francese, spagnola.

Almeno tre annualità di insegnamento sono rese obbligatorie come discipline caratterizzanti dal consiglio della struttura didattica competente all'interno delle seguenti aree disciplinari (riferibili ai settori scien-

tifico-disciplinari a fianco indicati), nell'ambito delle quali vengono orientativamente indicati specifici insegnamenti:

area geo-politica e della cooperazione (M06B, P01B, P01H):

cooperazione allo sviluppo;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia politica ed economica;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

teoria e politica dello sviluppo.

area dell'economia internazionale (P01B, P01G, P01H):

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia dello sviluppo;

economia e politica agraria;

economia internazionale;

istituzioni economiche internazionali;

sistemi economici comparati.

area del diritto e della politica internazionale (N03X, N07X, N14X, Q02X):

diritto internazionale;

organizzazione internazionale;

diritto internazionale dell'economia;

diritto comparato del lavoro;

diritto agrario comparato;

politica comparata;

relazioni internazionali;

scienza dell'amministrazione.

area della sociologia dello sviluppo (Q05A, Q05B, Q05C, Q05D):

sociologia dello sviluppo;

sociologia dei Paesi in via di sviluppo;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia dei processi culturali;

sociologia urbana e rurale;

politica sociale.

area storico-politica internazionale (M02B, Q03X, Q04X Q06A, Q06B):

storia delle relazioni internazionali;

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;

storia e istituzioni dell'Africa;

storia e istituzioni dell'Asia;

storia e istituzioni dell'America latina;

storia e istituzioni dell'Europa orientale.

Le altre due annualità di insegnamento sono scelte dallo studente tra quelle attivate ogni anno dalla facoltà nell'ambito delle suddette aree disciplinari o tra quelle del primo anno in numero non superiore a due ove non sia già stato sostenuto il relativo esame.

Art. 38.

Il diploma si consegue con il superamento di un esame finale.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve aver superato gli esami di profitto relativi ai corsi d'insegnamento per almeno dieci annualità, oltre a quella di lingua straniera.

Art. 39.

Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore dello sviluppo possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento dei diplomi di laurea in scienze politiche e in scienze internazionali e diplomatiche, a condizione che la durata ed i programmi dei relativi insegnamenti risultino equipollenti.

Al riguardo la struttura didattica competente indica criteri e parametri di riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche».

Art. 3.

Nella tabella *A* di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*a)* facoltà», nell'elenco dei corsi di laurea afferenti alla facoltà di scienze politiche, viene apportata la seguente modifica:

dopo l'espressione: «Corso di laurea in scienze della comunicazione», si aggiunge l'espressione:

«Diploma universitario in operatore dello sviluppo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A5683

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 24 marzo 1999, n. **21**.

Circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998. Legge 16 giugno 1998, n. 191 e decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Ulteriori norme in materia di semplificazione amministrativa.

Ai signori coordinatori

Agli uffici provinciali della M.C.T.C.

All'assessorato ai trasporti, turismo e comunicazioni della Regione Sicilia - Direzione trasporti

Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile

Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale - Servizio polizia stradale

Al Ministero dell'interno - Servizio immigrazione

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario

All'Automobile club d'Italia

All'Unasca

Alla CONFEDERTAAI

All'ASIAC

All'AIDAC

All'ANDAC

Com'è noto, nel supplemento ordinario n. 110/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998 sono stati pubblicati, rispettivamente, la legge 16 giugno 1998, n. 191 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (in vigore dal 23 febbraio 1999) i quali hanno, tra l'altro, apportato ulteriori e rilevanti modifiche in materia di semplificazione amministrativa, ad integrazione e in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 127/1997.

Pertanto, a parziale modifica delle istruzioni già impartite con circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998, si rappresenta quanto segue:

A) *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

A norma dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, tutti i certificati, gli estratti e gli attestati che *a qualsiasi titolo* devono essere *presentati* alla motorizzazione civile sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968.

A tale proposito si fa presente che:

a) i certificati, gli estratti e gli attestati sostituibili sono solo quelli che si riferiscono a stati, fatti o qualità *personali*; la disposizione pertanto non riguarda, ad esempio, le documentazioni tecniche dei veicoli richieste ai fini della loro omologazione o immatricolazione;

b) la norma in esame si applica, nei limiti del precedente punto *a)*, a *tutte* le procedure amministrative di competenza della motorizzazione civile;

c) le dichiarazioni in parola possono sostituire *unicamente* i certificati, gli estratti e gli attestati che debbono essere *prodotti* al fine dell'adozione del richiesto provvedimento amministrativo e non anche quelli per i quali è prescritta l'eventuale semplice *esibizione.*

Precisato, quindi, l'ambito di applicabilità del citato art. 1, comma 2, del decreto del Presiente della Repubblica n. 403 /1998, occorre anzitutto evidenziare che la portata applicativa di quest'ultimo è tale da ricomprendere non solo i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione già contemplati dall'art. 2 della legge n. 15/1968 e quelli individuati *ex novo* dal comma 1 del medesimo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, ma anche tutte le altre eventuali ipotesi che, sebbene non previste esplicitamente dal legislatore, abbiano rilevanza nell'ambito delle procedure di competenza della motorizzazione civile.

Riassumendo, dal combinato disposto di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 ed all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazione, innanzi a *qualsiasi* pubblica amministrazione, i seguenti fatti, stati o qualità personali:

la data ed il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato civile, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente e del discendente;

il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

la situazione reddituale o economica, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi (con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), il possesso e il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente o di casalinga;

la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, l'iscrizione in albi o in elenchi tenuti dalla p.a.;

tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;

il non aver riportato condanne penali;

la qualità di vivenza a carico;

tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Tuttavia, al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza della motorizzazione civile, la suelencata casistica è suscettibile di ampliamento in relazione a tutti i certificati, agli estratti ed agli attestati che, come si è detto, *a qualsiasi titolo* debbono essere acquisiti dall'ammministrazione, ancorché non espressamente previsti da alcuna delle vigenti norme in materia e purché, lo si ribadisce, attengano a fatti, stati o qualità *personali.*

A tale proposito, ed a scopo meramente esemplificativo, rientrano nella previsione in esame le dichiarazioni relative a:

la non sottoposizione a procedure fallimentari ed il non essere stati dichiarati falliti;

tutti i dati contenuti nei certificati rilasciati dalle C.C.I.A.;

il possesso dell'adeguata capacità finanziaria richiesta al fine dell' esercizio di specifiche attività (es. attività di revisione in regime di concessione ex art. 80 C.d.S.).

L'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 in esame stabilisce inoltre che, laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute, l'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, ai sensi del successivo art. 11 del medesimo regolamento, il cui primo comma statuisce che «le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive».

Dal combinato disposto di cui alle riferite norme si desume, pertanto, che la verifica «mirata» di singole dichiarazioni è rimessa al prudente apprezzamento dell'amministrazione; tuttavia nell'ipotesi in cui ritenga sussistenti ragionevoli dubbi circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse, l'effettuazione di «idonei controlli» rappresenta sempre un *atto dovuto.* Di converso, l'amministrazione è in ogni caso obbligata, indipendentemente da eventuali valutazioni di tipo discrezionale, ad effettuare periodici controlli a campionatura.

Sotto l'aspetto procedurale, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni deve essere effettuata mediante richiesta di conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato dall'utente ai dati in possesso della competente amministrazione.

La richiesta di conferma scritta deve essere indirizzata all'amministrazione competente al rilascio del certificato, dell'estratto o dell'attestato sostituito dalla dichiarazione; in tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato, dell'estratto o dell'attestato stesso.

Si rammenta infine che:

nulla è variato in ordine alle modalità in base alle quali l'utente può rendere le dichiarazioni sostitutive dì certificazioni, per le quali non solo non è richiesta l'autenticazione della relativa sottoscrizione (art. 3, comma 10, della legge n. 127/1997) ma non è nemmeno imposto l'obbligo di sottoscriverle innanzi al funzionario competente a riceverle;

in ogni caso, i dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, alla cittadinanza e alla residenza possono essere comprovati per mezzo della esibizione di un documento di identità personale in corso di validità, così come già specificato al paragrafo A), punto 1), della circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998, ed al fine della registrazione dei dati è sufficiente l'acquisizione della copia fotostatica (non autenticata) del documento stesso (art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

B) *Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.*

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Reppubblica n. 403/1998, tutti gli stati, i fatti e le qualità *personali* non compresi negli elenchi di cui all'art. l, comma 1, del regolamento stesso ed all'art. 2 della legge n. 15/1968, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 4, della legge n. 15/1968).

Com'è noto, nella categoria delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rientrano, oltre ai fatti, agli stati ed alle qualità personali per i quali, sebbene certificabili da una p.a., la legge non prevede esplicitamente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche i fatti, gli stati e le qualità personali che non possono essere comprovati con certificazioni rilasciate da una p.a.

Ciò posto si ritiene che, alla luce dell'innovazione introdotta dal comma 2 dell'art. l del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, nell'ambito dei procedimenti di competenza della motorizzazione civile *possono essere acquisite unicamente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riferite a fatti, stati e qualità personali non certificabili da una p.a.*.

Infatti, poiché è stato disposto che tutti i certificati, gli estratti e gli attestati che, a qualsiasi titolo debbono essere presentati (al fine della loro acquisizione) agli uffici della motorizzazione civile sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968, tale disposizione ha di fatto ampliato, come già si è avuto modo di osservare, la casistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sino a ricomprendervi anche tutti i fatti, gli stati e le qualità personali che, seb-

bene certificabili da una p.a., possono essere comprovati innanzi a qualsiasi altra amministrazione solo attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

A ben vedere, quindi, le ipotesi in cui l'amministrazione è tenuta ad accettare l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà assumono carattere meramente residuale anche da un punto di vista numerico (si pensi, ad esempio, alla dichiarazione del candidato all'esame teorico per il conseguimento della patente di guida il quale, assumendo di essere analfabeta o di non conoscere la lingua italiana, richieda di sostenere l'esame stesso in forma orale).

Si segnala, inoltre, che l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 consente all'interessato di dichiarare, *nel proprio interesse*, anche fatti, stati o qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all'originale della copia di una pubblicazione.

A tale ultimo riguardo, ed in accordo con quanto già espresso sull'argomento dal Ministero dell'interno con circolare Miacel 2 febbraio 1999, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1999) per «pubblicazione» deve intendersi qualsiasi opera sia stata edita autonomamente o sotto forma di articolo inserito nell'ambito di riviste o quotidiani.

L'innovazione in esame, pertanto, rileva ogni qualvolta l'interessato sia tenuto a comprovare la specifica qualificazione professionale attraverso il possesso di determinati titoli tra cui, oltre ai titoli di studio e di abilitazione, rientrano anche le pubblicazioni.

Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 in esame statuisce, inoltre che, «qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente» (in tal caso l'utente, per abbreviare l'iter del procedimento può esibire o inviare per via telematica copia, non autenticata dei certificati in suo possesso).

In armonia con quanto già illustrato, si ritiene che la norma da ultimo citata non trovi applicazione nell'ambito delle procedure di competenza della motorizzazione civile, giacché, lo si è visto, le uniche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisibili possono concernere esclusivamente i fatti, gli stati e le qualità personali non certificabili o attestabili da una amministrazione pubblica.

C) *Certificati non sostituibili.*

Nel ribadire, ancora una volta, che il ricorso all'autocertificazione, ex art. 2 e 4 della legge n. 15/1968, si rende possibile unicamente per comprovare stati, fatti o qualità *personali*, per espressa disposizione dagli articoli 2, comma 4 e 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 non sono autocertificabili:

i certificati medici, sanitari e veterinari;

i certificati di origine e di conformità CE;

i certificati di marchi e brevetti.

Si rammenta, inoltre, che anche le certificazioni antimafia non sono sostituibili con semplice dichiarazione dell'interessato; tuttavia, per tale specifica materia, si rinvia agli ulteriori chiarimenti che saranno forniti con apposita circolare di prossima adozione.

D) *Presentazione di istanze e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.*

Com'è noto, l'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997 aveva stabilito che la sottoscrizione di istanze da produrre alla p.a. non è soggetta ad autenticazione purché sia apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza stessa.

Tale norma è stata modificata dall'art. 2, comma 10, della legge n. 191/1998, il quale prevede ora che la sottoscrizione delle predette istanze non è soggetta ad autenticazione anche quando sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità personale del sottoscrittore.

Si ritiene, peraltro, sottointeso che il documento di identità personale del quale si produce fotocopia deve essere in corso di validità.

La fotocopia stessa deve essere inserita nel fascicolo relativo alla operazione richiesta dall'utente.

Il citato art. 2, comma 10, della legge n. 191/1998 ha introdotto, inoltre, la possibilità di inviare per *via telematica* sia l'istanza che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, e rispetto a tale innovazione appare necessario chiarire due aspetti fondamentali:

1) l'acquisizione per via telematica di istanze e documentazioni non è al momento attuabile, poiché non sono ancora disponibili le relative procedure;

2) d'altro canto, si fa presente che se nulla osta alla acquisizione a mezzo di telefax (per quanto non si tratti propriamente di una via «telematica») della fotocopia del documento di identità personale cui si è fatto riferimento, altrettanto non può dirsi per quanto concerne l'acquisizione, con la medesima modalità, delle istanze; ciò in quanto queste ultime, allo stato attuale, possono e debbono essere accettate solo se contestualmente siano allegati gli *originali* delle fincature di conto corrente postale attestanti il versamento delle tariffe dovute per le operazioni di istituto richieste dall'utenza.

Si intende inoltre precisare che l'art. 2, comma 10, della legge n. 191/1998 in esame non ha abolito l'istituto della autenticazione delle sottoscrizioni delle istanze rivolte alla p.a., ma ha inteso unicamente statuire *due modalità alternative* alla necessità di autenticazione.

In altre parole, restano ferme tutte le ipotesi in cui l'autenticazione della sottoscrizione è già richiesta in

virtù di norme previgenti alla legge n. 191/1998, ma viene riconosciuta la possibilità di ovviare alla autenticazione stessa laddove l'utente sottoscriva l'istanza innanzi al funzionario competente a riceverla, *ovvero* l'utente stesso produca copia fotostatica del proprio documento di identità personale.

Ne consegue quindi che:

a) nulla è variato rispetto a tutte le istanze per le quali, già prima della entrata in vigore della legge n. 191/1998, non era prevista l'autenticazione della sottoscrizione;

b) per le istanze per le quali già prima della entrata in vigore della medesima legge n. 191 era prevista l'autenticazione della sottoscrizione, possono in concreto verificarsi le seguenti ipotesi:

*b*1) se l'istanza è presentata dallo stesso interessato, egli può ovviare alla necessità di autenticazione sottoscrivendo l'istanza stessa innanzi al funzionario che la riceve, previa esibizione di un valido documento di identità personale (del quale, in tal caso, non occorre acquisire copia fotostatica a meno che, come già detto, l'esibizione del documento stesso non abbia anche lo scopo di comprovare i dati anagrafici in esso contenuti).

*b*2) se l'istanza è presentata per mezzo di uno studio di consulenza automobilistica o di una autoscuola, la necessità di autenticazione della sottoscrizione dell'intestatario della pratica può essere ovviata attraverso la produzione della copia fotostatica di un valido documento di identità personale di quest'ultimo.

In ogni caso, quando l'istanza è presentata da un soggetto munito di delega (da stilare, lo si rammenta, in carta semplice senza necessità di autenticazione della sottoscrizione del delegante) quest'ultimo è *sempre* tenuto a produrre la *fotocopia* del documento di identità personale in corso di validità del delegante (e non più il documento stesso, come già stabilito con circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998), indipendentemente dal fatto che per l'istanza stessa sia o meno prevista l'autenticazione della sottoscrizione.

Quanto sin qui illustrato deve ritenersi applicabile anche alle istanze nel cui contesto vengano rese *dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà*, stante l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997 fornita dall'art. 2, comma 11, della legge n. 191/1998.

In accordo con il parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica con nota protocollo numero 495/98/UL/P del 6 agosto 1998, si fa presente inoltre che la norma da ultimo citata deve essere intesa in senso ampio e non solo meramente letterale, conformemente a quanto qui di seguito esposto.

Si rammenta, infatti, che la legge n. 127/1997 ha eliminato l'esigenza dell'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 2, legge n. 15/1968) ma non anche di quelle apposte in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 4, legge n. 15/1968).

Per queste ultime, pertanto, permane l'obbligo della autenticazione, a meno che le stesse non siano rese, come già evidenziato, nel contesto dell'istanza ovvero *con atto separato ma funzionalmente connesso all'istanza stessa.*

Di conseguenza, sia l'istanza che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non necessitano di autenticazione delle relative sottoscrizioni non solo quando la dichiarazione è contenuta in un atto allegato alla istanza e prodotto contestualmente a quest'ultima, ma anche quando la dichiarazione venga presentata successivamente all'istanza cui è funzionalmente connessa.

Riassumendo, quindi:

a) se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è connessa ad una istanza per la quale è richiesta l'autenticazione della relativa sottoscrizione, è sufficiente la produzione di una fotocopia del documento di identità personale in corso di validità dell'intestatario della pratica per ovviare all'autentica sia della sottoscrizione dell'istanza che della sottoscrizione della dichiarazione;

b) se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è connessa ad una istanza per la quale non è richiesta l'autenticazione della relativa sottoscrizione, è sufficiente la produzione di una fotocopia del documento di identità personale in corso di validità dell'intestatario della pratica per ovviare all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa.

L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 precisa inoltre che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se presentate contestualmente all'istanza dallo stesso interessato, sono sottoscritte da quest'ultimo in presenza del dipendente addetto, rinnovando in tal modo il principio già enunciato che esclude l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni in parola, purché le stesse siano collegate ad un istanza rivolta alla p.a.

Si fa presente, inoltre, che il divieto, posto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997, di richiedere l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione presso p.a. e stato esteso dall'art. 2, comma 8, della legge n. 191/1998 anche alle domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

A tale proposito, si esprime l'avviso che detta disposizione trovi applicazione nell'ambito delle procedure d'esame per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (art. 5, legge n. 264/1991), e pertanto l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 aprile 1996, n. 338 («Regolamento concernente i programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»), deve ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede che l'interessato produca domanda con sottoscrizione autenticata.

Allo stesso modo, accogliendo una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nel citato art. 2, comma 8, della legge n. 191/1998, debbono ritenersi non più applicabili, in linea con le finalità di semplifica-

zione amministrativa perseguite dal legislatore, anche le istruzioni impartite con circolare D.G. n. 146 del 20 novembre 1996 nella parte in cui, in seno agli allegati 1 e 2, viene richiesta l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle domande dirette al rilascio degli attestati di idoneità professionale all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Si rammenta infine che la possibilità, riconosciuta dalla normativa in esame, di omettere l'autenticazione della sottoscrizione delle istanze, *non incide sull'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo*, che rimane sempre dovuta ogni qualvolta venga rivolta alla p.a. una domanda tendente all'ottenimento di un provvedimento amministrativo, salvo i casi in cui siano previsti espressi esoneri.

E) *Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni.*

Coerentemente con le modifiche introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, l'art. 13 del medesimo regolamento ha abolito l'istituto delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni, abrogando esplicitamente sia l'art. 3 della legge n. 15/1968 sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994.

F) *Dichiarazioni sostitutive rese da cittadini stranieri.*

Per quanto riguarda i *cittadini comunitari*, l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 ribadisce che alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese dai predetti soggetti si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Per i *cittadini extracomunitari* residenti in Italia, invece, è ammessa la possibilità di utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, secondo la disciplina già illustrata, *solo* nel caso in cui si tratti di comprovare *fatti, stati o qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.*

In tutti gli altri casi, tuttavia, non si ritiene sussistente un implicito divieto di accesso all'autocertificazione, bensì un mero impedimento ad accedervi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Pertanto, nelle ipotesi in cui i cittadini extracomunitari sono esclusi dalla possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le regole comuni, gli stessi possono avvalersi dell'autocertificazione resa, con le modalità di cui all'art. 5, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 maggio 1995, n. 431, innanzi ai competenti funzionari dei Consolati dei Paesi d'origine.

Si precisa inoltre che:

al fine dell'adozione di provvedimenti in favore di cittadini extracomunitari residenti in Italia resta ferma la necessità della esibizione del relativo permesso di soggiorno in corso di validità, così come da istruzioni già impartite in merito;

l'esibizione del permesso di soggiorno recante, oltre ai dati anagrafici del titolare, la *fotografia* dello stesso ed il *timbro a secco* dell'Autorità che lo ha rilasciato equivale, a tutti gli effetti, ad esibizione di documento di identità personale, stante il disposto di cui all'art. 293, comma 2, del regio decreto n. 635/1940;

il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, in quanto documento attestante il regolare permanere sul territorio dello Stato, rappresenta un fatto autocertificabile con dichiarazione sostitutiva resa secondo quanto disposto dal citato art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; tuttavia, nei casi in cui è prescritto l'obbligo di *esibire* il permesso di soggiorno, l'esibizione del permesso in originale non può essere ovviata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione, al pari di quanto avviene nei casi in cui è richiesta l'esibizione di un valido documento di identità personale.

Tuttavia, avendo la materia in esame rilevanza anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, si coglie l'occasione per chiedere al Ministero dell'interno, cui la presente è diretta per opportuna conoscenza, di volere esprimere il proprio parere al riguardo.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini comunitari ed extracomunitari, se comporta l'acquisizione all'estero di documenti o informazioni, deve essere effettuato per il tramite delle compententi autorità diplomatiche o consolari, in accordo con quanto chiarito dal Ministero di grazia e giustizia con circolare 22 febbraio 1999, numero 1/50-FG-40/97/U887 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999).

G) *Contenuto delle dichiarazioni sostitutive.*

In attesa che si renda concretamente possibile apportare le necessarie modifiche alla modulistica in uso, si segnala che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà debbono contenere, oltre all'indicazione del fatto, dello stato o della qualità personale che si intende comprovare, anche l'indicazione *minima* degli elementi necessari per poter procedere agli eventuali controlli (nonché, ovviamente, l'indicazione degli elementi necessari al fine della istruzione del procedimento amministrativo in corso).

Così, ad esempio, la dichiarazione relativa al possesso di un determinato titolo di studio deve anche indicare l'istituzione presso cui è stato conseguito e la data del conseguimento; la dichiarazione relativa al possesso dell'adeguata capacità finanziaria per l'esercizio di una data attività deve recare anche l'indicazione dell'istituto che ne ha assunto la relativa garanzia; la dichiarazione relativa alla qualità di titolare, socio o legale rappresentante di una impresa o di una società deve contenere anche l'indicazione esatta della denominazione e della sede della persona giuridica, il numero di riferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese e, a seconda dei casi, la specificazione dell'attività svolta dall'impresa stessa, la data di inizio dell'attività, e così via.

A norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, *la dichiarazione*

resa da chi non sa o non può firmare è raccolta direttamente dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante il quale, ai sensi del successivo comma 2, è tenuto ad attestare che la dichiarazione stessa è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

Appare evidente quindi che, nel caso di specie, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare può essere resa solo *direttamente* dall'interessato al pubblico ufficiale, senza peraltro la necessità della presenza di testimoni (l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 ha infatti abrogato l'art. 20-*bis* della legge n. 15/1968), e mai per il tramite di un soggetto delegato ovvero di uno studio di consulenza automobilistica o di una autoscuola.

L'impedimento, inoltre, deve essere di natura fisica o derivare dallo stato di analfabetismo; infatti, in caso di incapacità di intendere o di volere continua ad applicarsi l'art. 8 della legge n. 15/1968, il quale prevede che le dichiarazioni debbono essere rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela (ovviamente senza alcuna autentica di sottoscrizione).

Pur nella genericità della formulazione adottata dal legislatore, si ritiene che il «pubblico ufficiale» legittimato a raccogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare sia il funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero il responsabile del procedimento.

H) *Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive.*

A norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

A tale riguardo, si rammenta che l'art. 2, comma 3, della legge n. 127/1997 aveva già stabilito che i certificati rilasciati dalle p.a., attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata; mentre, le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

L'art. 2, comma 2, della legge n. 191/1998 ha poi precisato che la validità di questi ultimi può superare i sei mesi solo se espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

La legge n. 127/1997, inoltre, aveva stabilito che i *certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile* possono avere una validità anche oltre il termine di sei mesi purché l'interessato, in fondo al documento, dichiari e sottoscriva (senza necessità di autenticazione) che i dati contenuti nel certificato non hanno subito variazioni.

In tal caso, la p.a. ha facoltà di procedere a verifiche d'ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato; tuttavia, l'art. 2, comma 3, della legge n. 191/1998 ha specificato che il procedimento amministrativo, nell'ambito del quale viene acquisito il certificato in parola, deve comunque aver corso sulla base della dichiarazione resa dall'interessato e pertanto gli eventuali accertamenti, disposti d'ufficio, non costituiscono causa sospensiva del procedimento stesso.

I) *Copie autentiche e legalizzazione di fotografie.*

L'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 prescrive che nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento (art. 14 della legge n. 15/1968), all'autenticazione della copia può procedere direttamente il responsabile del procedimento o il funzionario competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito di quest'ultimo presso l'amministrazione procedente.

Di conseguenza, la copia autenticata secondo le illustrate modalità può essere utilizzata unicamente nel procedimento in corso presso l'amministrazione che ha effettuato l'autenticazione.

Si rammenta che l'autenticazione di copie di documenti è soggetta ad imposta di bollo (art. 1 del decreto ministeriale 20 agosto 1992 recante la nuova tariffa di bollo allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

Sciogliendo, infine, la riserva contenuta nella circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998, si rende noto che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, con nota prot. n. 1998/116510 del 4 novembre 1998, ha fatto presente di condividere l'impostazione interpretativa della scrivente in ordine alla necessità dell'assolvimento dell'imposta di bollo (ai sensi del citato decreto ministeriale 20 agosto 1992), e di avere interessato il Ministero dell'interno al fine di riesaminare i contenuti della circolare Miacel n. 11 del 15 luglio 1997.

Ciò posto, ed allo scopo di evitare infruttuose diatribe con l'utenza e con le amministrazioni comunali, si invita ad accettare l'acquisizione di foto legalizzate presso gli uffici comunali in esenzione di bollo, curando di inviarne copia agli uffici del registro competenti per territorio, i quali provvederanno a richiedere la necessaria regolarizzazione.

L) *Regime delle responsabilità.*

Nei casi in cui le vigenti norme di legge o regolamentari prevedono che in luogo della produzione di certificati possono essere presentate dichiarazioni sostitutive, la mancata accettazione delle stesse costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 3, comma 4, della legge n. 127/1997).

Parimenti, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o regolamentari ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà (art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

Inoltre, sussiste violazione dei doveri d'ufficio anche nell'ipotesi in cui venga rifiutato di accettare che siano

comprovati mediante esibizione di un documento di identità personale in corso di validità i fatti, gli stati e le qualità personali attestati nel documento stesso.

D'altro canto, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, la non veridicità dei contenuti della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento amministrativo adottato sulla base della dichiarazione stessa (art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

Si ribadisce, inoltre, che la «ratio» di tutta la disciplina sin qui illustrata (legge n. 15/1968, legge n. 127/1997, legge n. 191/1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998) consiste nel riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di ricorrere all'autocertificazione, con i criteri ed entro i limiti prestabiliti, e del corrispondente dovere della p.a. di consentire l'effettivo esercizio di tale diritto, ma non anche nell'imporre al cittadino stesso l'obbligo di accedere all'autocertificazione, che resta pertanto una libera scelta di ogni utente.

Di conseguenza, deve essere accettata la produzione *volontaria* di certificati, purché in regola secondo le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo ed a patto che l'utente sia preventivamente informato di poter ricorrere all'autocertificazione.

Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti dell'autocertificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da *albi o pubblici registri* tenuti o conservati da una p.a. (nella categoria debbono farsi rientrare, tra gli altri, anche i permessi di soggiorno) debbono sempre essere acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente su semplice indicazione da parte dello stesso interessato della p.a. che conserva l'albo od il registro (art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

In tal caso, la trasmissione dei documenti può avvenire anche tramite fax od altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento stesso, senza necessità della successiva acquisizione dell'originale del documento attraverso il sistema postale (art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

Peraltro, in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti o qualità personali presso l'amministrazione competente a certificarli, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad attestare i dati per i quali l'informazione è richiesta, nonché ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). Le certificazioni o i documenti acquisiti secondo la predetta modalità sono esenti da imposta di bollo trattandosi di scambio di atti tra uffici.

L'attenta lettura dell'illustrato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 induce, inoltre, a ritenere che per soggetto che «non intende» o «non sia in grado» di utilizzare l'autocertificazione debba intendersi semplicemente colui che non voglia avvalersi di tale strumento, ovvero non possa avvalersene perché non ha la piena conoscenza od il pieno ricordo di tutti gli elementi che debbono essere comprovati nel caso di specie (ad es. l'interessato che dichiara la propria qualità di erede ma non rammenta la data del decesso del «de cuius»), indipendentemente dal fatto che abbia o meno impedimenti fisici o sia analfabeta (nel qual caso può utilizzare lo strumento di cui all'illustrato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

Resta inteso che, laddove l'interessato si avvalga della facoltà di cui al medesimo art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, il procedimento amministrativo è sospeso sino a quando l'amministrazione non avrà acquisito d'ufficio il certificato o il documento attestante il fatto, lo stato o la qualità personale che l'interessato non ha voluto o non ha potuto autocertificare.

Si segnala infine che:

1) al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (cd. «dati sensibili»), i certificati ed i documenti trasmessi ad altre p.a. possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da norme di legge o regolamentari e che siano *strettamente necessarie* per lo svolgimento del procedimento amministrativo per il quale vengono acquisite (art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998);

2) a modifica di quanto disposto con circolare D.G. n. 106 del 14 ottobre 1997, ai fini dell'immatricolazione di veicoli a nome di cittadini italiani iscritti all'AIRE non è più richiesta l'acquisizione del certificato d'iscrizione nel registro AIRE il quale potrà essere sostituito da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968;

3) l'autorizzazione con cui il proprietario di un veicolo consente ad un terzo, al fine di sostenere l'esame di guida, di utilizzare il veicolo stesso non è sostituibile con un'autocertificazione; essa pertanto deve essere resa con *manifestazione di volontà* del proprietario del veicolo la cui sottoscrizione deve essere autenticata.

Ciò non toglie, tuttavia, che il terzo possa dichiarare, a mezzo di *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*, di essere stato autorizzato dal proprietario del veicolo ad utilizzare quest'ultimo, trattandosi di un fatto personale a diretta conoscenza dell'interessato;

4) restano in ogni caso salve le disposizioni già impartite con circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998, in tema di utilizzabilità dei moduli meccanografici attualmente in uso al fine di rendere, contestualmente all'istanza, anche le dichiarazioni sostitutive relative ai dati che nei moduli stessi debbono essere indicati.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare e la massima diffusione degli stessi all'utenza interessata, anche per il tramite di avvisi da esporre, in maniera ben visibile al pubblico, all'interno dei locali degli uffici periferici.

Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
FABRETTI LONGO

99A5831

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 15 luglio 1999, scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/53/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 142 del 5 giugno 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 142 del 5 giugno 1999.

99A5859

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Caritas dell'arcidiocesi di Pescara-Penne, in Pescara

Con decreto ministeriale 22 maggio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della fondazione Caritas dell'arcidiocesi di Pescara-Penne, con sede in Pescara.

99A5833

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia di S. Luisa de Marillac, in Roma

Con decreto ministeriale 24 maggio 1999, la parrocchia di S. Luisa de Marillac ha assunto la nuova denominazione di parrocchia Beata Maria Josefa del Cuore di Gesù e contestualmente trasferito la propria sede da via Agnello da Pisa s.n.c. a piazza Angelo Cerbara s.n.c. nello stesso comune di Roma.

99A5834

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Apostole di Gesù Crocifisso, in S. Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale 1° giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile delle Apostole di Gesù Crocifisso, con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

99A5835

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto degli Apostoli di Gesù Crocifisso, in S. Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale 1° giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile degli Apostoli di Gesù Crocifisso, con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

99A5836

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione autonoma «Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio», in Piacenza.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della fondazione autonoma «Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio», con sede in Piacenza.

99A5837

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle carmelitane scalze «Maria Mater Ecclesiae et S. Joseph Protector», in Giacalone-Pioppo.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del monastero delle carmelitane scalze «Maria Mater Ecclesiae et S. Joseph Protector», con sede in Giacalone-Pioppo.

99A5838

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Enrico a Boccea, in Roma

Con decreto ministeriale 11 giugno 1999, la parrocchia S. Enrico a Boccea, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia S. Enrico e contestualmente trasferito la propria sede da via Don C. Gnocchi s.c. a via Ratto delle Sabine s.c. nello stesso comune di Roma.

99A5839

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia agostiniana d'Italia, in Roma

Con decreto ministeriale 11 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia agostiniana d'Italia, con sede in Roma.

99A5840

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero Maria Madre della Chiesa delle monache del terzo ordine regolare di San Francesco d'Assisi, in Paderno Dugnano.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero Maria Madre della Chiesa delle monache del terzo ordine regolare di San Francesco d'Assisi, con sede in Paderno Dugnano (Milano).

99A5841

Riconoscimento della personalità giuridica della pia fondazione «Pontificio istituto teutonico di Santa Maria dell'anima», in Roma.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della pia fondazione «Pontificio istituto teutonico di Santa Maria dell'anima», con sede in Roma.

99A5842

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura delle suore di S. Marta, in Albano Laziale

Con decreto ministeriale 11 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura delle suore di S. Marta, con sede in Albano Laziale (Roma).

99A5843

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Partenio, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mercogliano.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 21 giugno 1999, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Partenio, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Mercogliano (Avellino), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

99A5846

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 luglio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0168
Yen giapponese	122,97
Dracma greca	324,72
Corona danese	7,4366
Corona svedese	8,7500
Sterlina	0,65230
Corona norvegese	8,1420
Corona ceca	36,683
Lira cipriota	0,57717
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,96
Zloty polacco	3,9895
Tallero sloveno	197,0631
Franco svizzero	1,6043
Dollaro canadese	1,5116
Dollaro australiano	1,5410
Dollaro neozelandese	1,9460
Rand sudafricano	6,2543

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6034

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni gografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

Visto il proprio parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 1999;

Vista l'istanza, pervenuta nei termini e nelle forme di rito, protocollo n. 1234 cv del 16 giugno 1999 presentata dal consorzio del Vino nobile di Montepulciano, tesa all'accoglimento totale dell'originaria proposta di disciplinare di produzione, ivi comprese le disposizioni inerenti le modalità di esecuzione dell'invecchiamento obbligatorio, di cui all'istanza del 7 luglio 1998, prot. n. 1427 cv;

Propone

l'accoglimento totale dell'istanza del consorzio del Vino nobile di Montepulciano ed, a parziale modifica ed integrazione della sopracitata proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano», il testo dell'art. 5 viene formulato, conformemente alla delibera del 17 giugno 1999, nella stesura di seguito riportata:

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano.

Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che: abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt 2.000 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare di produzione del Vino nobile di Montepulciano) all'albo del vino DOCG «Vino nobile di Montepulciano».

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni:

1) 24 mesi di maturazione in legno;

2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi in altro recipiente;

3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente.

Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non potrà essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potrà essere temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» non può essere immesso in consumo prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione «riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti dal presente articolo.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno come previsto nel presente articolo, ed affinamento in bottiglia, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il periodo di maturazione anche per la tipologia «riserva» viene calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per colmature.

È consentito, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di annate diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano».

È consentito, previa comunicazione alla camera di commercio e all'ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il sedicesimo mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona vinificazione.

È tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» non avente diritto alla menzione «riserva», su richiesta da effettuarsi al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della regione Toscana alle cantine che imbottigliano il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano» da almeno tre anni precedenti dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

99A5832

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di San Giorgio della Richinvelda, Lagundo, San Leonardo in Passiria, S. Valburga e San Daniele del Friuli.

Con decreto interministeriale n. 917 datato 6 maggio 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex corpo di guardia di Pozzo, sito nel comune di S. Giorgio della Richinvelda (Pordenone), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2199, figlio 27, mappale 405 del N.C.T. della superficie di mq 1.710 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 912 datato 6 maggio 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Opera difensiva n. 5, sito nel comune di Lagundo (Bolzano), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla P.T. 189/II, F.M. 7, pp. ff. 1407/2-1407/3, 1408/2+1408/3+1409/2+1409/3 e 1410 dell'ufficio catasto di Merano (Bolzano), regione autonoma Trentino Alto-Adige, per una superficie complessiva di mq 7.625 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 915 datato 6 maggio 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Opera difensiva n. 1, ubicato in località Saltusio, comune di San Leonardo in Passiria (Bolzano), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla P.T. 526/II, F.M. 47, pp. ff. 3457/3-3458/4 e 3459/2 dell'ufficio catasto di Merano, regione autonoma Trentino Alto-Adige, per una superficie complessiva di mq 6.003 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 913 datato 6 maggio 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Opera difensiva n. 6, sito nel comune di Lagundo (Bolzano), riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla P.T. 499/II, F.M. 7, pp. ff. 1306-1307 e 1308 dell'ufficio catasto di Merano (Bolzano), regione autonoma Trentino Alto-Adige, per una superficie complessiva di mq 6.880 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 916 datato 6 maggio 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato ex campo di tiro a segno ubicato nel comune di S. Valburga (Bolzano), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita tavolare 227/II, foglio 20, p.lla ed. 365 della superficie di mq 48 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 914 datato 6 maggio 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato opera difensiva n. 13 sito nel comune di Lagundo (Bolzano), riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla P.T. 852, F.M. 7, p.f. 1351/1 ed alla P.T. 189/II, F.M. 7, pp.ff. 1351/14+1439/3+1441/3+1451/3+1459/2+1460/2 e 1823/1 dell'ufficio catasto di Merano (Bolzano), regione autonoma Trentino Alto-Adige, per una superficie complessiva di mq 22.993 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 911 datato 6 maggio 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato casermetta corpo di guardia di Case Ceschia, sito nel comune di San Daniele del Friuli (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 4187, foglio 3, mappale 217 ed alla partita 4366, foglio 3, mappale 218 del N.C.T., per una superficie complessiva di mq 970 - Ramo Difesa Esercito.

99A5845

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) Manuale di corretta prassi igienica per il settore della raffinazione degli oli di oliva e di sansa di oliva:

«Assitol», piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma - fax 06/69940058;

«Federolio», via delle Conce, 20 - 00154 Roma - fax 06/5781813;

2) Manuale di corretta prassi igienica nelle attività di produzione delgi oli di semi:

«Assitol», piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma - fax 06/69940058;

3) Manuale di corretta prassi igienica per trasporto terrestre e/o distribuzione prodotti alimentari:

«Confetra», via Panama, 62 - 00198 Roma - fax 06/8415576;

4) Manuale di corretta prassi igienica per il settore ortofrutticolo-agrumicolo:

«Unacoa», via Nizza, 46 - 00198 Roma - fax 06/8546930;

5) Manuale di corretta prassi igienica destinato alle aziende di trasformazione industriale del pomodoro:

«Aiipa», corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano - fax 02/654822;

6) Manuale di corretta prassi igienica per le strutture ricettive:

«Federturismo/Confindustria, AICA, UNAI», viale Pasteur, 10 - 00144 Roma - fax 06/5910390;

7) Manuale di corretta prassi igienica per i centri di lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli freschi, surgelati, di quarta gamma, degli agrumi della frutta a guscio ed essiccata:

«Aneioa», via Sabotino, 46 - 00195 Roma - fax 06/3723659;

8) Manuale di corretta prassi igienica del processo produttivo degli alcoli e delle acquaviti:

«Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti», via Barberini, 46 - 00187 Roma - fax 06/4870904;

9) Manuale di corretta prassi igienica riguardante il settore della distribuzione (acquisto, scarico, identificazione, stoccaggio, preparazione ordine, carico automezzi e spedizione) di additivi ed aromi:

«Assicc», corso Venezia, 47/49 - 20121 Milano - fax 02/76005543.

99A5844

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megavec»

Estratto decreto A.I.C. n. 172 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale MEGAVEC, nella forma e confezione: 30 compresse per uso orale da 80 mg.

Titolare A.I.C.: società Prophinpharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro n. 36, codice fiscale n. 00867740151.

Produttore:

incluso molecolare: società Vectopharma International p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via del Follatoio n. 12;

produzione, controllo e confezionamento: Istituto biochimico pavese Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse per uso orale da 80 mg;

A.I.C. n. 028977015 (in base 10) - 0VN9VR (in base 32);

classe: «A, con applicazione della nota 28»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: megestrolo acetato 80 mg;

eccipienti: crospovidone, calcio fosfato bibasico, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, silice precipitata, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nel trattamento palliativo del carcinoma della mammella e dell'endometrio in fase avanzata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megespa»

Estratto decreto A.I.C. n. 173 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale MEGESPA, nella forma e confezione: 30 compresse per uso orale da 80 mg.

Titolare A.I.C.: SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella n. 8, codice fiscale n. 00747030153.

Produttore:

incluso molecolare: società Vectopharma International p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via del Follatoio n. 12;

produzione, controllo e confezionamento: Istituto biochimico pavese Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse per uso orale da 80 mg;

A.I.C. n. 028985012 (in base 10) - 0VNKPN (in base 32);

classe: «A, con applicazione della nota 28»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: megestrolo acetato 80 mg;

eccipienti: crospovidone, calcio fosfato bibasico, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, silice precipitata, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nel trattamento palliativo del carcinoma della mammella e dell'endometrio in fase avanzata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mistral»

Estratto decreto A.I.C. n. 282 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale MISTRAL, nelle forme e confezioni: «100 mg» 10 fiale di soluzione iniettabile da 100 mg/2 ml, «200 mg» 6 fiale di soluzione iniettabile da 200 mg/2 ml e «300 mg» 4 fiale di soluzione iniettabile da 300 mg/3 ml.

Titolare A.I.C.: società Mediolanum farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Giuseppe Cottolengo n. 15, codice fiscale n. 01689550158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Biologici Italia Laboratories nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg» 10 fiale di soluzione iniettabile da 100 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029006018 (in base 10) - 0VP662 (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H», prezzo: L. 34.000;

«200 mg» 6 fiale di soluzione iniettabile da 200 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029006020 (in base 10) - 0VP664 (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H», prezzo: L. 42.000;

«300 mg» 4 fiale di soluzione iniettabile da 300 mg/3 ml;

A.I.C. n. 029006032 (in base 10) - 0VP66J (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H», prezzo: L. 42.000.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Mistral "100 mg"», ogni fiala contiene:

principio attivo: dermatan solfato (sale sodico) 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«Mistral "200 mg"», ogni fiala contiene:

principio attivo: dermatan solfato (sale sodico) 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«Mistral "300 mg"», ogni fiala contiene:

principio attivo: dermatan solfato (sale sodico) 300 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della trombosi venosa profonda.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flebivas»

Estratto decreto A.I.C. n. 298 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale FLEBIVAS, nelle forme e confezioni: «100 mg» 10 fiale di soluzione iniettabile da 100 mg/2 ml, «200 mg» 6 fiale di soluzione iniettabile da 200 mg/2 ml e «300 mg» 4 fiale di soluzione iniettabile da 300 mg/3 ml.

Titolare A.I.C.: società Dompè farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino n. 12, codice fiscale n. 00791570153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Biologici Italia Laboratories nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg» 10 fiale di soluzione iniettabile da 100 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029022011 (in base 10) - 0VPPTV (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H», prezzo: L. 34.000;

«200 mg» 6 fiale di soluzione iniettabile da 200 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029022023 (in base 10) - 0VPPU7 (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H», prezzo: L. 42.000;

«300 mg» 4 fiale di soluzione iniettabile da 300 mg/3 ml;

A.I.C. n. 029022035 (in base 10) - 0VPPUM (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H», prezzo: L. 42.000.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Flebivas "100 mg"», ogni fiala contiene:

principio attivo: dermatan solfato (sale sodico) 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Flebivas "200 mg"», ogni fiala contiene:

principio attivo: dermatan solfato (sale sodico) 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Flebivas "300 mg"», ogni fiala contiene:

principio attivo: dermatan solfato (sale sodico) 300 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della trombosi venosa profonda.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5718

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aclotan»

Estratto decreto A.I.C. n. 299 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale ACLOTAN, nelle forme e confezioni: «100 mg» 10 fiale di soluzione iniettabile da 100 mg/2 ml, «200 mg» 6 fiale di soluzione iniettabile da 200 mg/2 ml e «300 mg» 4 fiale di soluzione iniettabile da 300 mg/3 ml.

Titolare A.I.C.: società Vecchi & C. Piam a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre G. Semeria n. 5, codice fiscale n. 00244540100.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Biologici Italia Laboratories nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg» 10 fiale di soluzione iniettabile da 100 mg/2 ml;

A.I.C. . 029023013 (in base 10) - 0VPQT5 (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H», prezzo: L. 34.000;

«200 mg» 6 fiale di soluzione iniettabile da 200 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029023025 (in base 10) - 0VPQTK (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H», prezzo: L. 42.000;

«300 mg» 4 fiale di soluzione iniettabile da 300 mg/3 ml;

A.I.C. n. 029023037 (in base 10) - 0VPQTX (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H», prezzo: L. 42.000.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Aclotan "100 mg"», ogni fiala contiene:

principio attivo: dermatan solfato (sale sodico) 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Aclotan "200 mg"», ogni fiala contiene:

principio attivo: dermatan solfato (sale sodico) 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«Aclotan "300 mg"», ogni fiala contiene:

principio attivo: dermatan solfato (sale sodico) 300 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della trombosi venosa profonda.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5720

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitroglicerina»

Estratto decreto G n. 319 del 2 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica NITROGLICERINA nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: 10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 5 mg/1 ml; 10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 10 mg/10 ml; 5 flaconi di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 50 mg/50 ml.

Titolare A.I.C.: PH&T S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ariosto n. 34, codice fiscale n. 09138720157;

Numeri di A.I.C.:

10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 5 mg/1 ml;

033714015/G (in base 10) - 104VUZ (in base 32);

10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 10 mg/10 ml;

033714039/G (in base 10) - 104VVR (in base 32);

5 flaconi di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 50 mg/50 ml;

033714041/G (in base 10) - 104VVT (in base 32).

Produttore:

per le confezioni «10 fiale da 5 mg/1 ml e 10 fiale da 10 mg/10 ml»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Gelfipharma International S.r.l., nello stabilimento sito in Lodi, fraz. San Grato, via Emilia n. 99;

per la confezione «5 flaconi da 50 mg/50 ml»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Fisiopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Palomonte (Salerno), nucleo industriale.

Composizione:

1 fiala di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 5 mg/1 ml contiene:

principio attivo: nitroglicerina 5 mg;

eccipienti: etanolo, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 10 mg/10 ml contiene:

principio attivo: nitroglicerina 10 mg;

eccipienti: glicole propilenico, destrosio, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 50 mg/50 ml contiene:

principio attivo: nitroglicerina 50 mg;

eccipienti: glicole propilenico, destrosio, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: angina instabile, angina variante, angina di Prinzmetal. Insufficienza ventricolare sinistra acuta susseguente o meno ad infarto miocardico acuto in particolare con elevata pressione di riempimento e con gettata cardiaca ridotta. Edema polmonare acuto e pre-edema polmonare. Crisi ipertensiva.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 5 mg/1 ml: classe: «A, per uso ospedaliero H» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 10 mg/10 ml; classe: «A, per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

5 flaconi di concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 50 mg/50 ml; classe: «A, per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megyl»

Estratto decreto A.I.C. n. 324 dell'8 giugno 1999

Specialità medicinale MEGYL, nella forma e confezione: 30 compresse per uso orale da 80 mg.

Titolare A.I.C.: società Ipsen p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Figino n. 16, codice fiscale n. 05619050585.

Produttore:

incluso molecolare: società Vectopharma International p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via del Follatoio n. 12;

produzione, controllo e confezionamento: Istituto biochimico pavese Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse per uso orale da 80 mg;

A.I.C. n. 028976013 (in base 10) - 0VN8WF (in base 32);

classe: «A, con applicazione della nota 28».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: megestrolo acetato 80 mg;

eccipienti: crospovidone, calcio fosfato bibasico, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, silice precipitata, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nel trattamento palliativo del carcinoma della mammella e dell'endometrio in fase avanzata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5715

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26249 del 7 maggio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1997 al 30 marzo 1999, della ditta S.r.l. Ilva pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Con decreto ministeriale n. 26275 del 14 maggio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1992 al 18 agosto 1993, della ditta S.r.l. Nailon Chips (Consorzio Cibar), con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza).

Con decreto ministeriale n. 26276 del 14 maggio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1992 al 18 agosto 1993, della ditta S.r.l. Antares, con sede Potenza e unità di Baragiano (Potenza).

Con decreto ministeriale n. 26277 del 14 maggio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1992 al 18 agosto 1993, della ditta S.r.l. Cizeta Sud, con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza).

Con decreto ministeriale n. 26278 del 14 maggio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1992 al 18 agosto 1993, della ditta S.r.l. Alusud (Consorzio Cibar), con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza).

Con decreto ministeriale n. 26279 del 14 maggio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1992 al 18 agosto 1993, della ditta S.r.l. Aster, con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza).

Con decreto ministeriale n. 26329 del 24 maggio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 10 novembre 1998 al 9 novembre 1999, della ditta S.p.a. Calzificio E. Saladino & Figli, con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 26331 del 24 maggio 1999 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Tipografia Prealpina, con sede in Varese e unità di Varese.

99A5628

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 26250 del 7 maggio 1999 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1998 al 2 novembre 1999, della ditta S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano e unità di Milano.

Con decreto ministeriale n. 26268 del 13 maggio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 settembre 1995 all'11 settembre 1996, della ditta S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unità di Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Patti (Messina), Trapani.

99A5629

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26251 del 7 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, della ditta S.p.a. Abb Daimler Benz Trasportation (Italia), con sede in Milano e unità di Roma.

Con decreto ministeriale n. 26252 del 7 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 novembre 1998 al 22 novembre 2000, della ditta S.p.a. Davenza Fashion, con sede in Prato e unità di Avenza di Carrara (Massa).

Con decreto ministeriale n. 26261 del 13 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 2000, della ditta S.p.a. Gec Alsthom Fir (già Fabbrica Italiana Rele'Ora Alstom Fir), con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) e unità di San Pellegrino Terme (Bergamo).

Con decreto ministeriale n. 26262 del 13 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 2000, della ditta S.p.a. Gec Alsthom CGS ora Alsthom CGS, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano) e Peschiera Borromeo (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26263 del 13 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 25 agosto 1998 al 24 agosto 1999, della ditta S.p.a. Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Roma, piazza M. Grappa, viale M.llo Pilsudski.

Con decreto ministeriale n. 26264 del 13 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 ottobre 1997 al 27 ottobre 1999, della ditta S.r.l. GF - Gestione Servizi, con sede in Genova e unità di Genova, Gorizia c/o Monfalcone - Ansaldo (Gorizia), Milano c/o E.B.H.B. - Elsag Bayley - Ansaldo (Milano), Palermo c/o Alelco, Torino c/o Alenia.

Con decreto ministeriale n. 26265 del 13 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1999, della ditta S.p.a. Vitrociset, con sede in Roma e unità di Macchiareddu (Cagliari), Napoli, Roma.

Con decreto ministeriale n. 26266 del 13 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Pancaldi 1888, con sede in Molinella (Bologna) e unità di Molinella (Bologna).

Con decreto ministeriale n. 26267 del 13 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 novembre 1998 al 1° novembre 1999, della ditta S.p.a. Morando, con sede in Torino e unità di Asti.

Con decreto ministeriale n. 26269 del 13 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 23 dicembre 1998 al 23 marzo 1999, della ditta S.r.l. Evergomma, con sede in Fusignano (Ravenna) e unità di Fusignano (Ravenna).

Con decreto ministeriale n. 26322 del 19 maggio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2000, della ditta S.r.l. FIMI - Gruppo Philips, con sede in Milano e unità di Saronno (Varese).

Con decreto ministeriale n. 26327 del 24 maggio 1999 per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unità di Fiume Veneto (Padova), Gaeta (Latina), Milano.

Con decreto ministeriale n. 26328 del 24 maggio 1999 è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 2 settembre 1998 al 1° settembre 1999, della ditta S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unità di Maddaloni (Caserta).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Con decreto ministeriale n. 26330 del 24 maggio 1999 per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 27 novembre 1997 al 26 maggio 1998, della ditta S.p.a. Ansaldo Segnalamento Ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Genova, Napoli, Piossasco (Torino).

99A5627

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26253 del 7 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26254 del 7 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Daimler Benz Transportation (Italia), con sede in Milano e unità di Roma, per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26255 del 7 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza Fashion, con sede in Prato e unità di Avenza di Carrara (Massa), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1998 con decorrenza 23 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26256 del 7 maggio 1999 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 7 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti della S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 8 dipendenti in CIGS (5 prepensionabili), per il periodo dal 3° novembre 1998 al 2 novembre 1999.

Con decreto ministeriale n. 26257 del 7 maggio 1999 ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 240 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Intelit S.r.l., sede legale in Catania e unità di Bari, Catania, Mestre (Venezia), Napoli, Palermo, Roma, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 28 febbraio 1999.

Codice ISTAT: 32.02.2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26258 del 7 maggio 1999 ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 212 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna e unità di Benevento, Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli), Teverola (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Codice ISTAT: 32.20.2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26259 del 7 maggio 1999 ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 130 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna e unità di Avellino, Campobasso, Teramo, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Codice ISTAT: 32.20.2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26260 del 13 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 21 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angelo Marinelli *(in liquidazione)*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di Caserta, per un massimo di 120 dipendenti; Napoli per un massimo di 125 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 aprile 1999, n. 26205.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26273 del 13 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom CGS ora Alsthom CGS, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per un massimo di 149 dipendenti; Peschiera Borromeo (Milano) per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26274 del 13 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom Fir (già fabbrica italiana Rele'Ora Alstom Fir), con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo) e unità di S. Pellegrino Terme (Bergamo), per un massimo di 120 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26280 del 17 maggio 1999:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 26 febbraio 1999 al 12 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 16 gennaio 1999 al 12 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 26281 del 17 maggio 1999:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 26 febbraio 1999 al 13 giugno 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 6 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 20 maggio 1999 al 13 giugno 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 6 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1º ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Agricoltura, con sede in Gela (Caltanissetta) e unità di Priolo Gargallo (Siracusa) per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 21 aprile 1999 al 30 settembre 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 17 novembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 26282 del 17 maggio 1999:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. So.Fi.Pa (già Scac), con sede in Roma e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 2 gennaio 1999 al 4 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. So.Fi.Pa (già Scac), con sede in Roma e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 23 febbraio 1999 al 4 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. So.Fi.Pa (già Scac), con sede in Roma e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 19 marzo 1999 al 4 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 26283 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando, con sede in Torino e unità di Asti per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1º maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1998 con decorrenza 2 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26284 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi 1888, con sede in Molinella (Bologna) e unità di Molinella (Bologna) per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26285 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, con sede in Roma e unità di Macchiareddu (Cagliari) per un massimo di 10 dipendenti, Napoli per un massimo di 2 dipendenti, Roma per un massimo di 96 dipendenti, per il periodo dal 1º dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 1º dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26286 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF - Gestione Servizi, con sede in Genova e unità di Genova per un massimo di 20 dipendenti, Gorizia c/o Monfalcone - Ansaldo per un massimo di 2 dipendenti, Milano c/o E.B.H.B. - Elsag Bailey - Ansaldo per un massimo di 7 dipendenti, Palermo c/o Alelco per un massimo di 1 dipendente, Torino c/o Alenia per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 28 ottobre 1997 al 27 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1997 con decorrenza 28 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26287 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Roma, piazza Monte Grappa, viale Maresciallo Pilsudski per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1998 con decorrenza 25 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26288 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Evergomma, con sede in Fusignano (Ravenna) e unità di Fusignano (Ravenna) per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 23 dicembre 1998 al 23 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1999 con decorrenza 23 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26289 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unità di Caltanissetta, per un massimo di 22 dipendenti, Enna per un massimo di 19 dipendenti, Messina per un massimo di 50 dipendenti, Palermo per un massimo di 61 dipendenti, Patti (Messina) per un massimo di 36 dipendenti, Trapani per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 12 settembre 1995 all'11 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1995 con decorrenza 12 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26290 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antares, con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26291 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alusud (Consorzio Cibar), con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26292 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cizeta Sud, con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1998 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26293 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aster, con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26294 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nailon Chips (Consorzio Cibar), con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26295 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.S.M. Italia, con sede in Como e unità di Como per un massimo di 29 dipendenti, Filago (Bergamo) per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26296 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 10 agosto 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. CE.SI.F., con sede in Napoli e unità di Napoli per un massimo di 61 dipendenti, per il periodo dal 24 aprile 1998 al 10 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 24 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26297 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza) per un massimo di 167 dipendenti, per il periodo dal 10 febbraio 1999 al 9 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999 con decorrenza 10 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26298 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino per un massimo di 3.395 dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26299 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo) per un massimo di 82 dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26300 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici, con sede in Milano e unità di Milano per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 25 novembre 1998 al 24 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1998 con decorrenza 25 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26301 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P. & R. Servizi, con sede in San Severino Marche (Macerata) e unità di stabilimento ed uffici Pesaro (Pesaro) per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1° febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1999, n. 26240.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26302 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unità di Milano per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 27 luglio 1998 al 23 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 27 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale 22 gennaio 1999, n. 25656, limitatamente alla unità di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26303 del 17 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per un massimo di 138 dipendenti, per il periodo dal 1º aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 1º aprile 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25199/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26304 del 17 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfashion, con sede in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di 5 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1998 all'8 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 9 giugno 1999 all'8 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26305 del 17 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacic, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 35 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1999 al 27 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 28 luglio 1999 al 27 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26306 del 17 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siiatek profilati sud, con sede in Taranto e unità di Taranto per un massimo di 98 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1º marzo 1999 al 31 agosto 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 1º settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26307 del 17 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi sistemi, con sede in Taranto e unità di Taranto per un massimo di 99 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1999 all'11 agosto 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 12 agosto 1999 all'11 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26308 del 17 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurotrancia, con sede in Monza (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano) per un massimo di 15 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1998 al 16 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 17 agosto 1998 al 16 febbraio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 settembre 1998, n. 25022.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26323 del 19 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 19 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FIMI - Gruppo Philips, con sede in Milano e unità di Saronno (Varese) per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza 22 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26324 del 19 maggio 1999 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2000 della ditta S.r.l. La Discussione, sede in Roma e unità di Roma.

Con decreto ministeriale n. 26336 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la correspon-

sione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Aymavilles (Aosta) per un massimo di 1 dipendente, Genova per un massimo di 5 dipendenti, Gorle (Bergamo) per un massimo di 16 dipendenti, Livorno, S. Vincenzo (Livorno), Elba (Livorno), Portoferraio (Livorno) per un massimo di 18 dipendenti, Novi Ligure (Alessandria) per un massimo di 1 dipendente, Reggio Calabria, Palmi (Reggio Calabria), Locri (Reggio Calabria) per un massimo di 6 dipendenti, Roma per un massimo di 26 dipendenti, San Donato Milanese (Milano) per un massimo di 19 dipendenti, S. Eraclio di Foligno (Perugia) per un massimo di 4 dipendenti, Sassari per un massimo di 5 dipendenti, Selargius (Cagliari), Iglesias (Cagliari) per un massimo di 72 dipendenti, Sesto Fiorentino (Firenze) per un massimo di 61 dipendenti, Torino per un massimo di 5 dipendenti, Trento per un massimo di 1 dipendente, Venezia, Oriago di Mira (Venezia) per un massimo di 69 dipendenti, Verona per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1999 con decorrenza 22 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26337 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Bari per un massimo di 78 dipendenti, per il periodo dal 12 novembre 1998 all'11 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1998 con decorrenza 12 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26338 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antares, con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26339 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alusud (Consorzio Cibar) con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26340 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cizeta Sud, con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26341 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aster, con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26342 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nailon Chips (Consozio Cibar), con sede in Potenza e unità di Baragiano (Potenza) per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26343 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unità di Ancona per un massimo di 69 dipendenti, per il periodo dal 26 aprile 1999 al 25 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1999 con decorrenza 26 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26344 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina (ora Roma) e unità di Caltanissetta per un massimo di 22 dipendenti, Enna per un massimo di 19 dipendenti, Messina per un massimo di 50 dipendenti, Palermo per un massimo di 61 dipendenti, Patti (Messina) per un massimo di 36 dipendenti, Trapani per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 12 marzo 1996 all'11 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1996 con decorrenza 12 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26345 del 25 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Pantofola d'Oro, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, frazione Marino nel Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 27 luglio 1999 al 26 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26346 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con sede in Anagni e unità di Roma per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 3 agosto 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 marzo 1999, n. 25911.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26347 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova e unità di Mantova per un massimo di 450 dipendenti, per il periodo dal 1º febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1999 con decorrenza 1º febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26348 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dade Behring, con sede in Milano e unità di Scoppitto (L'Aquila) per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 9 marzo 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1999 con decorrenza 1º gennaio 1999.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26349 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redwall Italia, con sede in Pianoro (Bologna) e unità di Castel Maggiore (Bologna), Pianoro per un massimo di 69 dipendenti, per il periodo dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1999 con decorrenza 7 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26350 del 25 maggio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Omega,

con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di Casalgrande (Reggio Emilia) per un massimo di 63 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante nel presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26351 del 25 maggio 1999 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 16 dipendenti in GIGS (2 prepensionabili), per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26352 del 25 maggio 1999 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 18 dipendenti in GIGS, per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26353 del 25 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gamma Bagno, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina) per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1998 al 16 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 17 giugno 1999 al 16 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26354 del 25 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guldbrandsen *(in liquidazione)*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano) per un massimo di 45 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 22 luglio 1999 al 21 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A5626

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 26309 del 17 maggio 1999 a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. De Agostini Diffusione del Libro, con sede in Novara e unità di Roma per un massimo di 55 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 31 gennaio 1999 al 30 luglio 1999.

Con decreto ministeriale n. 26310 del 17 maggio 1999 a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. S.I.E., con sede in Trento e unità di Trento per un massimo di 16 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 15 ottobre 1998 al 14 aprile 1999.

99A5630

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26311 del 17 maggio 1999 è autorizzata, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Società Impianti Termoelettrici Industriali, con sede in Marano Ticino (Novara) e unità di Marano Ticino (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unità, su un organico complessivo di n. 308 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Società Impianti Termoelettrici Industriali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26312 del 17 maggio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nannini Giorgio, con sede in Modena e unità di Modena, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, di cui 2 lavoratori da 32,5 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nannini Giorgio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26313 del 17 maggio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 1999 al completamento del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Tre Stelle, con sede in Settala (frazione Caleppio) Milano e unità di Settala (frazione Caleppio) Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 155 unità, di cui 4 dipendenti part-time da 40 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 203 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Tre Stelle, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26314 del 17 maggio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 47 unità, su un organico complessivo di n. 2.088 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 26013.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26325 del 24 maggio 1999 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n, 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 21 gennaio 1994, dipendenti della S.c.a.r.l. Metrosud, con sede in Napoli, impegnata nei lavori di: «Costruzione della metropolitana di Napoli - Lotto 3 - Cantiere di Napoli».

99A5631

Modificazione al programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. S.A.G., in Giulianova

Con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 26326, per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 451, la modifica del programma per ristrutturazione aziendale presentato dalla ditta S.p.a. S.A.I.G., con sede in Giulianova (Teramo) e unità di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 30 aprile 1994.

99A5624

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente del Teatro dell'Opera di Roma, in Roma.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1999, n. 26335, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla società Teatro dell'Opera di Roma, con sede in via Firenze, 72 (Firenze) e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento di cui sopra nonché l'esonero di cui sopra, decorrono dall'11 novembre 1998, data della domanda della società in questione.

99A5625

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77